ORDINES
Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730
NUMERO 1 – GIUGNO 2024

GIULIA MAZZONI

Un nuovo protagonismo per lo Stato della Città del Vaticano: le azioni della Chiesa cattolica a favore dell'ecologia integrale

ABSTRACT - The magisterium of Pope Francis has led to a re-emphasis on the care of creation as a central tenet of Catholic teaching. At the international level, the role of the Holy See, particularly within the United Nations, has enabled the Church to participate in the most significant environmental protection initiatives, from the Stockholm Conference (1972) to COP28 (2022). First, an ethical reading has been offered that has not failed to bring global government actions back to the level of protection of fundamental human rights. Secondly, the commitment to operationalise the principles identified by international law for the achievement of sustainable development has been actively contributed to. This operationality also manifests in the Vatican City State, which represents a territorial expression of the sovereignty of the Holy See and serves as the setting for various initiatives aimed at achieving levels of efficiency and sustainability that respect the environment and the climate. Its adherence, through the Holy See, to the most recent agreements on combating the climate emergency has bestowed upon the relatively small State, which was originally established as an instrument for the exercise of sovereignty, a new leading role, signifying a renewed dynamism in Vatican diplomatic activity.

KEYWORDS - Ecology - Holy See - International Activities - Vatican City State - Paris Agreement - Climate Change

ORDINES
Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

1/2024

GIULIA MAZZONI*

Un nuovo protagonismo per lo Stato della Città del Vaticano: le azioni della Chiesa cattolica a favore dell'ecologia integrale**

SOMMARIO: 1. *Una nuova fase della diplomazia vaticana* – 2. *Chiesa cattolica, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano: soggettività e partecipazione internazionale* – 3. *L'attività diplomatica della Santa Sede: struttura organizzativa e scenari applicativi* – 4. *ONU e Santa Sede per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Un cammino non lineare* – 5. *Lo Stato della Città del Vaticano: una struttura organizzativa "a prova di azioni ecologiche"* – 6. *Verso una transizione ecologica dello Stato della Città del Vaticano?* – 7. *Un nuovo protagonismo per lo SCV*

1. *Una nuova fase della diplomazia vaticana*

La sensibilità per le questioni ambientali sul piano giuridico-politico si è andata affermando a partire dalla presa di coscienza della comunità internazionale che sin dai primi anni Settanta del secolo scorso, sulla scia degli approfondimenti in pensieri più sensibili come quelli scientifico, filosofico, storico e finanche religioso[1], elabora una serie di principi guida adottando al contempo nuove strategie di *governance* per riorientare il progresso dell'umanità verso uno sviluppo sostenibile. Lungo i decenni si è, così, stratificato un copioso *corpus* normativo finalizzato a disegnare gli

* Assegnista di ricerca in Diritto Ecclesiastico e Canonico, Dipartimento di Scienze Giuridiche Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza).

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

[1] Ci si riferisce all'eterogeneo movimento culturale che ha impattato sulla produzione scientifica e letteraria segnando, in buona parte, la storia e gli studi della seconda metà del '900 largamente concentrati sull'analisi di cause, conseguenze e possibili risoluzioni alla crisi ambientale. In proposito si rinvia a M. TALLACCHINI, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto,* Torino, Giappichelli, 1996; EAD. (a cura di), *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente,* Vita e Pensiero, Milano, 1998; C. QUARTA (a cura di), *Una nuova etica per l'ambiente,* Dedalo, Bari, 2006; P. PAGANO, *Filosofia Ambientale*, Mattioli, Fidenza, 2006; S. IOVINO, *Filosofie dell'ambiente. Natura etica e società*, Carrocci, Roma, 2008; A. LA VERGATA, G. FERRARI (a cura di), *Ecologia e sostenibilità. Aspetti filosofici di un dibattito,* Franco Angeli, Milano, 2008. Circa gli aspetti più squisitamente attinenti alla sfera religiosa e ai rapporti tra religioni ed ecologia cfr., per tutti, P. BELTRÃO (a cura di), *Ecologia umana e valori etico religiosi,* Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1985; K. GOSLER (a cura di), *Religioni ed ecologia*, EDB, Bologna, 1992; L. VALLE (a cura di), *Religioni, etica e ambiente*, Nardini, Milano, 1997; R.S. GOTTLIEB (a cura di), *The Oxford Handbook of Religion and Ecology,* Oxford University Press, Oxford, 2006; M.R. PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma, 2013; W. JENKINS, M.E. TUCKER, J. GRIM (a cura di), *Routledge Handbook of Religion and Ecology,* Routledge, Londra-New York, 2017.

strumenti operativi necessari a garantire una tutela effettiva dell'ambiente e degli ecosistemi sul piano globale[2].

In questo scenario, preso atto del ruolo fondamentale proprio degli Stati, anche la Chiesa cattolica ha assunto col passare del tempo una funzione tutt'altro che marginale. Se a livello teorico si sono venuti affermando chiare proposizioni all'interno della sua dottrina sociale[3], che non ha mancato di ispirare la costruzione di principi poi adottati dal diritto internazionale[4]; non meno incisiva è stata l'azione sviluppata dalla Santa Sede presso le Nazioni Unite e le relative Agenzie specializzate per mezzo dei suoi Osservatori Permanenti prendendo parte attivamente alle più importanti iniziative promosse dall'ONU in tema di protezione ambientale e sviluppo sostenibile[5]. In questo quadro operativo, un ruolo peculiare è stato assunto più recentemente dallo Stato della Città del Vaticano (SCV) che grazie alle recenti adesioni, pur per tramite della Santa Sede, ad alcuni trattati internazionali siglati a favore della lotta al cambiamento climatico sta acquisendo un inatteso protagonismo all'interno dell'attività diplomatica vaticana da rileggere alla luce della strumentalità che sin dalla sua costituzione ha caratterizzato il piccolo Stato enclave.

2. *Chiesa cattolica, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano: soggettività e partecipazione internazionale*

Per comprendere a pieno questa nuova fase della diplomazia vaticana appare tuttavia indispensabile soffermarsi preliminarmente sulla presenza

---

[2] Sul diritto internazionale dell'ambiente cfr. S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Giappichelli, Torino, II ed., 2008, pp. 1 ss.; F. MUNARI, *La tutela transazionale dell'ambiente*, il Mulino, Bologna, 2012; M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in P. Dell'Anno, E. Picozza, *Trattato di Diritto dell'ambiente*, vol. I, Cedam, Padova, 2012 pp. 9 ss.; A. FODELLA, L. PINESCHI, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2019; L. SALVEMINI, *I principi di diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2019 (*spec.* pp. 49 ss.); G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, V ed., 2021 (*spec.* pp. 30 ss.).

[3] Per tutti cfr. B. SORGE, *Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa*, Queriniana, Brescia, 2020[4].

[4] Vedi G. BARBERINI, *Il contributo della dottrina cattolica per l'elaborazione dei principi di diritto internazionale*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2012.

[5] Sin da ora si faccia riferimento a F. CHICA ARRELLANO, *Ecologia integrale e diplomazia dei valori. La Santa Sede per l'alimentazione dell'umanità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2024 (in corso di pubblicazione).

della Chiesa nei suoi tre modi di essere e di presentarsi alla comunità internazionale: Chiesa cattolica, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano (SCV).

La Chiesa cattolica fin dalle sue origini non ha mancato di influenzare la storia delle relazioni internazionali[6]. Nel suo rapportarsi alle comunità politiche ha da un lato concretamente contribuito alla nascita degli Stati nazionali e all'affermazione delle istituzioni internazionali lungo percorsi storici marcatamente segnati dalle alternanze degli equilibri tra potere spirituale e potere temporale[7]. E, dall'altro, concorso alla genesi del diritto internazionale convenzionalmente fissata nel 1648[8], anno in cui i Trattati di Westfalia pongono fine alla Guerra dei trent'anni mutando definitivamente gli assetti esistenti e gettando le basi per un nuovo sistema internazionale fondato sulla formulazione di un concetto di sovranità statale svincolata dall'ordine religioso[9]. La sua prolungata presenza le ha permesso di

[6] F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale,* in *Digesto delle discipline pubblicistiche,* III, Utet, Torino, 1989, pp. 3 ss.; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana,* Giappichelli, Torino, pp. V ss.; P. LILLO, *Sovranità politica e dimensione religiosa nei sistemi unionisti,* in *federalismi.it*., Rivista telematica (www.federalismi.it), 9/2019, p. 1.

[7] In proposito si rinvia a O. CULLMANN, *Dio e Cesare,* AVE, Roma, 1996, pp. 11 ss.; G. DALLA TORRE, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma, 2008, pp. 45 ss.; C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 395 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI (a cura di), *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 241 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI, *"A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita e Pensiero, Milano, 2006, pp. 3 ss.; J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, EDUSC, Roma, 2018, pp. 175 ss.; P. LILLO, *Sovranità politica e dimensione religiosa nei sistemi unionisti,* cit., pp. 1 ss.

[8] Una visione differente è, invece, prospettata da V. BUONOMO (*Norme e regole nel diritto internazionale,* in *Apollinaris*, 2/2008, pp. 719 ss.) che fa risalire l'origine del diritto internazionale alla fine del XV secolo e, più precisamente, al trattato di *Tordesillas* del 1494 che risolve la questione sorta in seno alla ripartizione territoriale del 'nuovo mondo' tra Spagna e Portogallo.

[9] Con tali Trattati, infatti, viene meno la *Respublica Christiana* fondata su un sistema gerarchico dominato dall'autorità del Papa e dell'Imperatore. Esauriti i vincoli che ne derivavano, si sono progressivamente costituite strutture dotare di un proprio potere originario da esercitare su un determinato territorio e su una determinata popolazione, andando via via ad assumere i connotati di enti indipendenti. Queste entità hanno tra loro iniziato a intraprendere relazioni sfociate dapprima in conflitti, poi, in accordi di pace grazie ai quali è stato eretto il sistema consuetudinario e si è formato l'ordinamento internazionale. Conseguentemente alla perdita della sua posizione di supremazia, la Chiesa è stata da principio equiparata agli Stati rappresentando, al contempo, un'autorità morale e un'autorità temporale sino al 1870, anno in cui l'unificazione del Regno d'Italia

prendere parte a fianco degli Stati all'edificazione del diritto diplomatico e del diritto dei trattati imponendosi come uno dei principali protagonisti della scena globale[10] in forza di una soggettività che si realizza nella capacità di compiere atti rilevanti per il diritto internazionale: instaurare rapporti diplomatici, negoziare, firmare trattati, svolgere mediazioni e divenire membro delle organizzazioni intergovernative[11].

Se per lungo tempo la Chiesa ha trovato nell'elemento territoriale una via per consolidare la sua partecipazione alle vicende internazionali, la *debellatio* dello Stato Pontificio per mano del Regno d'Italia l'ha costretta a ripensare profondamente a sé stessa avviando una nuova fase storica inaugurata con la stipula dei Patti Lateranensi e la definitiva chiusura della 'Questione romana'[12] e proseguita con la stagione di rinnovamento attuata con il Concilio Vaticano II[13]. Grazie a questi due snodi storici il modo di

porterà all'esaurimento della seconda. In proposito vedi P. MENGOZZI, *Sovranità della Chiesa e ordine internazionale,* in A. PEREGO (a cura di), *La Chiesa cattolica. La questione della sovranità*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 31 ss. In tema anche J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica,* cit., pp. 83 ss.

[10] S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede,* Giuffrè, Milano, 1988, p. 98.

[11] V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa Sede - Comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, in *Ius Ecclesiae*, 1/1996, p. 8.

[12] La letteratura relativa alla 'Questione romana' è assai ricca e di ampio respiro: tra i moltissimi A.C. JEEMOLO, *Chiesa e Sato in Italia negli ultimi cento anni*, V edizione riveduta, Torino, Einaudi, 1990 e F. MARGIOTTA BROGLIO, *Italia e Santa Sede. Dalla grande guerra alla Conciliazione, Aspetti politici e giuridici*, Laterza, Bari, 1966. Molto utile un rinvio a F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Bemporad, Firenze, nella sua ristampa con *Presentazione* del Card. A. Sodano e *Appendici* di G. Dalla Torre, P.A. Bonnet, G. Marrone, N. Picardi, G. Boni, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005 in particolare le pp. 617 ss. dove è racchiusa un'approfondita ricognizione bibliografica degli scritti in argomento. Più recentemente vedi anche J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 359 ss.; J.I. ARRIETA, *Corso di diritto Vaticano*, pp. 32 ss.

[13] È in particolare il numero 76 della Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes* a costituire il passo più rilevante se si guarda al rapporto tra Chiesa e comunità politica. In questo punto si concretizza la presa di coscienza da parte della prima dell'esistenza di una nuova società pluralista tanto in senso politico, quanto in senso religioso. Nelle affermazioni ivi contenute è possibile ravvisare la base per il riconoscimento dei principi dell'indipendenza e dell'autonomia che regolano i rapporti tra Chiesa e autorità civili. Sebbene ciascuna sia competente nel proprio ambito, la sussistenza di alcuni interessi comuni nei riguardi della persona umana spinge la Chiesa conciliare a far leva sulla necessità di avviare un cammino di dialogo e collaborazione che trova una sua prima forma di realizzazione nell'urgenza di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali (Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI (a cura di), *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, cit., pp. 257 ss.; J-P SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 148 ss.). Anche se osservazioni rilevanti nel rapporto tra Chiesa a comunità politica si colgono altresì in *Christus Dominus* che al n. 20

relazionarsi agli Stati ha trovato nella dimensione pattizia la strada per regolare gli interessi comuni alla Chiesa e agli ordinamenti civili. Allo stesso modo, l'avvio dei rapporti con le organizzazioni internazionali si è rivelato un canale privilegiato di evangelizzazione e di dialogo[14].

Il generico richiamo effettuato sinora alla Chiesa cattolica spinge a restringere il campo d'indagine alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano, realtà che si vedono attribuire una posizione e un potere diversificati nel contesto internazionale[15]. Ancora di riferimento, in questo senso, le parole di Arangio-Ruiz (*junior*): «Dubito tanto poco della personalità internazionale della Santa Sede che mi domando se sia utile, per questo convegno, la partecipazione di un internazionalista. La verità è che se una persona internazionale è oggi non solo viva e vitalissima, ma la meglio garantita di ogni altra nella sua sicurezza, questa è proprio la Santa Sede. Se dubbi vi sono, essi riguardano la natura di questa personalità: e con essa la relazione esistente tra Santa Sede e Chiesa e fra Santa Sede e Città del Vaticano»[16]. Questo assetto dei rapporti ha, del resto, interessato sia la dottrina ecclesiastico-canonistica, sia quella internazionalistica, tanto da divenire uno dei temi classici per gli studiosi che si approcciano a questa tipologia di analisi[17].

---

tutela la libera nomina dei vescovi da parte dell'autorità ecclesiastica, senza dimenticare che una cornice è ogni caso disegnata da *Lumen Gentium* se si considera, come giustamente osservato dalla dottrina (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 286), che è la Costituzione Dogmatica a dare un volto alla Chiesa e costituire il presupposto per edificare una teoria sulle relazioni tra Chiesa e Stato.

[14] Vedi G. DALLA TORRE, *La Chiesa di fronte agli Stati: lo* Ius Publicum Ecclesiasticum *nell'attuale contesto ecclesiologico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2017, pp. 65 ss.

[15] Cfr. per tutti le opere di P. D'AVACK, *Chiesa, Santa Sede e Città del Vaticano nel* ius publicum ecclesiasticum, Cya, Firenze, 1937; Id. *Santa Sede e Vaticano,* il Mulino, Bologna, 1994.

[16] Cfr. G. ARANGIO-RUIZ jr., *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, in G. BARBERINI (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede 1965-1990,* Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, p. 25.

[17] La bibliografia sul tema è molto ricca. Una rassegna bibliografica, sebbene non aggiornata è proposta in F. MARGIOTTA BROGLIO, *Chiesa cattolica e organizzazione internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche,* III, Utet, Torino,1989, p. 1. Tra gli studi più significativi quelli di G. Barberini (a cura di), *La politica internazionale della Santa Sede 1965-1990,* Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992; G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche,* Giappichelli, Torino, 1996; E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'Onu. Una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino, 2008; L. CAVAEDA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2018. V. anche O. FUMAGALLI CARULLI (a cura di), *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, cit., pp. 271 ss.; A. PEREGO (a cura di), *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, Vita e Pensiero, Milano, 2015 (in particolare il

Benché oggi vi sia una quasi unanimità nel riconoscere la personalità giuridica di diritto internazionale in capo alla Santa Sede, la perdita dello Stato Pontificio ha originato un ampio dibattito dottrinale intorno alla sovranità e alla soggettività internazionale della Sede Apostolica che non si è arginato nemmeno dopo la stipula dei Patti Lateranensi e la contestuale creazione dello SCV[18]. Prima del 1929, mentre alcuni autori ritenevano che la Santa Sede non avesse mai smesso di conservare la sua sovranità pur non disponendo più di un territorio[19], altri si esprimevano in senso contrario[20],

contributo di T.L. TAURAN, P. MENGOZZI, *Sovranità della Chiesa e ordine internazionale*, pp. 23 ss.); M. CARNÌ (a cura di), *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019),* Edizioni Studium, Roma, 2019 (in particolare il saggio di G. BONI, *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico Vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, pp. 31 ss.); A. BETTETINI, *Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa sede alle Organizzazioni alle Conferenze internazionali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2/1996, pp. 723 ss.; V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa Sede-Comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, cit., pp. 8 ss.; C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede nei processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, 2/1999, pp. 323 ss.; C. MIGLIORE, *La Santa Sede e le organizzazioni internazionali,* in *Familia et vita*, 2/1998, pp. 19 ss.; G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali,* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2001, pp. 405 ss.

[18] La ragione che ha spinto una parte della dottrina a disconoscere la personalità giuridica di diritto internazionale della Santa Sede appare direttamente connessa alla perdita del potere temporale da parte della Chiesa cattolica avvenuta con la *debellatio* dello Stato Pontificio. È, infatti, in occasione di questo avvenimento storico che si manifesta in tutta evidenza il problema della soggettività della Santa Sede. La questione che potrebbe, peraltro, apparire solo italiana impatta sul piano internazionale intaccando l'indipendenza della Santa Sede e della sua sovranità spirituale, conseguenza, questa, che non poteva essere ignorata dalla comunità internazionale. Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Vaticano*, cit., pp. 5 ss.; A.G. CHIZZONITI, L. DE GREGORIO, *La legge delle guarentigie pontificie del 1871. Un epilogo per un nuovo inizio*, cit., pp. 81 ss.

[19] Di questo avviso G. FLAISCHLEN, *La situation juridique du Papa comme chef suprême de la religion catholique*, in *Revue de droit interactionnelle et de législation comparée*, 26/1904, pp. 85 ss., ricordato da J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica,* cit., p. 260.

[20] Tra questi G. ARANGIO-RUIZ sr., *Sulla personalità internazionale della Santa Sede*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 1/1925, pp. 423 ss. Secondo l'A. se da un lato poteva dirsi superato il dogma in forza del quale solo gli Stati potevano essere considerati soggetti di diritto internazionale, dall'altro, la medesima qualifica non poteva essere riconosciuta alla Sede Apostolica in ragione del mantenimento degli agenti diplomatici del Pontefice dopo il 1870 e benché la stessa rimanesse un ente con il quale gli Stati potevano mantenere rapporti anche nel rispetto delle regole proprie del diritto internazionali, tale capacità non era originata dal diritto internazionale ma dal diritto interno degli Stati. Rispetto a questa ricostruzione proposta non sono mancate opinioni dissonnanti come quella di A.C. JEMOLO (*La S. Sede soggetto di diritto internazionale,* in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 1/1925, pp. 428 ss.) che pone

senza dimenticare chi ha aperto a soluzioni ancora differenti facendo leva sul carattere *sui generis* della Santa Sede[21]. E sebbene il Trattato del Laterano riconosca esplicitamente la sua sovranità nel campo internazionale (art. 2)[22] anche la dottrina, canonistica e internazionalistica, successiva al 1929 assume posizioni diversificate: secondo una parte di essa era ammissibile la personalità giuridica internazionale della Sede Apostolica ma non quella dello Stato della Città del Vaticano[23]; per altri la Santa Sede godeva della medesima soggettività proprio grazie all'esistenza del piccolo Stato[24]; di altro parere chi sosteneva che, in ogni caso, anche dopo la creazione dello Stato della Città del Vaticano il Pontefice non disponesse comunque del supporto statuale necessario a godere della personalità giuridica di diritto internazionale[25].

---

l'accento più che sulla necessità di indagare sulle differenze tra Santa Sede e Stati, sull'urgenza di rispondere a una domanda: gli Stati e la Santa Sede intendono regolare i loro rapporti sotto l'egida del diritto internazionale? Se sì, allora quest'ultima è da ritenere un soggetto di diritto internazionale, se no, si deve negare tale personalità giuridica. Sul punto G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche,* Giappichelli, Torino, 1996, pp. 4 ss.

[21] In proposito A. DUFFO (*Les concordats en droit international*, Th. Droit, Toulouse, Université de Toulouse, 1910) secondo il quale, posto che durante il regime totalitario non era consentito riconoscere la personalità giuridica ad un singolo individuo, la particolarità della Santa Sede sembrava essere stata utilizzata come pretesto per evitare di argomentare a favore della sua personalità giuridica. G. GIDEL (*Quelque idée sur la condition internationale de la Papauté,* in *Revue générale de droit international public*, 18/1911, pp. 589 ss.) aveva invece offerto una visione fondata sulla distinzione tra 'persone giuridiche artificiali' e 'persone giuridiche normali'. Nella prima classificazione rientrava la Santa Sede la cui esistenza sarebbe stata totalmente dipendente dal riconoscimento effettuato dagli Stati. cfr. J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica,* cit., p. 260.

[22] E, in effetti, come giustamente osservato da Parolin (*Chiesa e comunità politica. Dinamiche giuridiche delle relazioni internazionali della Santa Sede*, in Supplemento alla rivista *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico 1/2020, pp. 125-135, *spec.* pp. 127-128), nell'enunciato dell'art. 2 «viene espressa la consapevolezza, da parte italiana, di una soggettività internazionale già sussistente e non certo da conferire» e per mezzo della quale sono appunto stati sottoscritti agli accordi lateranensi.

[23] Di questo avviso A. CECCHINI, *Natura giuridica della Città del Vaticano e del "Trattato Lateranense"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3/1930, pp. 200 ss.; cfr. J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica,* cit., p. 259.

[24] In questo senso D. DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato,* Cedam, Padova, 1930, pp. 68 ss.; cfr. J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica,* cit., p. 259.

[25] C. ROUSSEAU, *L'Etat de la Cité du Vatican*, in *Revue génerelle de droit international public*, 37/1930, pp. 145 ss.; cfr. J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica,* cit., p. 259.

Parallelamente anche la correlata possibilità di ritenere lo SCV un soggetto di diritto internazionale, rispetto sia alla sua relazione con la Santa Sede, sia ai suoi rapporti con l'ordinamento nazionale, non ha lasciato indifferente la dottrina giuridica. Una prima teoria ha escluso che al piccolo Stato potesse essere riconosciuta la soggettività internazionale essendo, piuttosto, un mero beneficiario delle norme internazionali che su di esso ricadono come riflesso dell'effettiva soggettività esercitata dalla Sede Apostolica. L'orientamento contrario ha ritenuto che allo Stato della Città del Vaticano dovesse essere riconosciuta una soggettività giuridica internazionale distinta benché collegata a quella della Santa Sede trattandosi di uno Stato a tutti gli effetti: non solo ne possiede i caratteri costitutivi e identificativi, bensì il diritto internazionale si pone dinanzi allo stesso come nei confronti di qualsiasi altro Paese permettendogli di prendere parte a convenzioni internazionali ed essere quindi oggetto e soggetto di norme di diritto internazionale. Tale tesi non fa comunque venir meno la distinzione della soggettività giuridica dello Stato della Città del Vaticano rispetto a quella della Santa Sede che si fonda tanto sui distinti fini perseguiti dalle due unità, quanto dalle attività concretamente esercitate dall'uno e dall'altra[26].

La questione diviene più intricata con il richiamo alla figura da attribuire alla Chiesa cattolica. Una prima ricostruzione ha negato che essa potesse essere attribuita personalità giuridica internazionale a causa della sua universalità, restando la stessa riconosciuta alla sola Santa Sede; un'altra lettura ha, invece, suggerito di considerare la Chiesa come un soggetto di diritto internazionale solo nei confronti di quegli enti con i quali la medesima ha concluso accordi; altri, ancora, hanno proposto una distinzione tra l'essere membri della comunità internazionale (gli Stati) – e l'essere un semplice soggetto (la Chiesa cattolica)[27].

---

[26] Per una più dettagliata analisi della dottrina giuridica in argomento si rinvia a G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Vaticano*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 29 ss.; J.I. ARRIETA, *Corso di diritto Vaticano*, cit., pp. 78-82.

[27] I riferimenti sono rispettivamente a Mario Falco, Gaetano Morelli e a Giovanni Siotto Pintor; sul punto v. G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche,* Giappichelli, Torino, 1996, p. 6.

Per una approfondita ricostruzione sugli studi circa le questioni connesse al riconoscimento della personalità giuridica di diritto internazionale cfr. M. CARNÌ, *Scienza giuridica italiana e* Status Civitatis Vaticanae *(1929-2019). Riflessioni sull'autonomia scientifica e didattica del diritto vaticano,* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 31/2019, pp. 2 ss. In tema anche E. GREPPI, *Qualche riflessione sulla*

A sciogliere i nodi interpretativi qui brevemente ricordati è la dottrina canonistica più recente: «la sovranità della Santa Sede e i suoi connotati di primarietà e originarietà dell'ordinamento canonico non dipendono di sicuro dalla permanenza o dalla soppressione dell''irrisoria e 'impalpabile' piattaforma politica territoriale»[28], l'obiettivo realizzato con la stipula del Trattato del Laterano, e che bene emerge dalle relative *Premesse*, ha garantito alla Santa Sede l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua missione nel mondo, nonché di riconoscerle un'indiscutibile sovranità in campo internazionale[29]. La stessa, del resto, non ha mai smesso di esercitare la sovranità spirituale che le è propria nemmeno durante il periodo di tempo corrispondente alla 'Questione romana'[30]. Si tratta, infatti, di una

soggettività internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2017, pp. 325 ss.

[28] G. BONI, *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico Vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, cit., p. 35.

[29] Nonostante iniziali diffidenze da parte dell'Italia nel riconoscimento di una piena soggettività della Santa Sede ancora emergente durante la fase delle trattative (F. PACELLI, *Diario della Conciliazione*: *con verbali e appendice di documenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1959, pp. 12 ss.; C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede nei processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, 2/ 1999, pp. 305 ss.), con l'art. 2 del Trattato l'Italia ha riconosciuto la sovranità della Santa Sede in campo internazionale, ritenendola, di conseguenza, un'istituzione autonoma, indipendente con una soggettività giuridica propria che le impediva si essere in qualche maniera vincolata allo Stato italiano. La dottrina ha parlato a tale proposito di una sovranità spirituale legata all'essere la Chiesa cattolica un'istituzione religiosa unitaria gerarchicamente organizzata e indipendente da qualsiasi potere politico. Tale sovranità, come scritto all'interno del Trattato (art. 2) è «attributo della sua natura», dunque alla natura stessa della Chiesa, intesa quale società di fedeli governata da un Pontefice per mezzo di specifiche potestà che gli sono proprie; è conforme «alla sua tradizione», poiché fin dalle origini alla Santa Sede, viene data una sovranità inalienabile, effettiva, priva di qualsivoglia decisione o vincolo umano, esistente ancor prima della nascita del diritto delle genti; e corrispondente «alla sua missione nel mondo» legata alla predicazione del Vangelo e alla conseguente attività pastorale svolta sotto l'autorità di magistero e di governo del Pontefice Romano e dei vescovi che, per esercitare legittimamente i loro poteri, devono rimanere in comunione con il Papa. Ed è proprio in questa sovranità spirituale che la soggettività internazionale della Santa Sede trova una sua legittimazione. Cfr. G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche,* Giappichelli, Torino, 1996, pp. 31 ss.; J-L. TOURAN, *Sovranità della Santa Sede e ordine internazionale*, in A. PEREGO (a cura di), *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, cit., pp. 23 ss.

[30] Di tale avviso, tra i molti, M. MIELE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano*, Giuffrè, Milano, 1937, p. 9; G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1940, p. 58; G. CANSACCHI, *La continuità dello Stato Pontificio,* in *Comunicazioni e studi del diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano,* 1955, p. 98; G. ARANGIO RUIZ jr., *Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*,

«personalità originaria nella Comunità internazionale, acquistata anch'essa *ipso iure*, e che la Santa Sede non ebbe per i suoi domini temporali ma per la sua autorità spirituale»[31].

Mentre dal punto di vista più strettamente teologico-canonistico la soggettività internazionale della Sede Apostolica poggia, dunque, sulla sua natura di *societas perfecta*, un ordinamento giuridico primario ed originale connotato dall'autonomia dei fini e dell'autorità, e da quello del diritto italiano sul disposto dell'art. 2 del Trattato del Laterano, la scienza internazionalistica, che non ha comunque mancato di considerare il presupposto teologico, si è recentemente posta dinanzi al tema aprendo nuovi orizzonti interpretativi. Da questo punto di vista deve essere precisato sin da principio che secondo il diritto internazionale è «soggetto dell'ordinamento internazionale un *ente sovrano* con una sua *autonomia* che si evidenzia in un proprio potere di *auto-organizzazione* e quindi con la capacità di compiere atti giuridici internazionalmente rilevanti a cui si affianca quella di essere *destinatario* delle norme dell'ordinamento»[32]. Tuttavia, l'evoluzione del diritto internazionale ha condotto verso un allargamento dei soggetti titolari della personalità giuridica internazionale grazie soprattutto all'attività normativa dell'ONU che ha progressivamente identificato il concetto di Stato nell'essere un membro accettato all'interno della comunità internazionale, un ente capace di entrare in relazione con altri Stati. Ne è derivato che la soggettività giuridica non fosse da riconoscere solo agli Stati bensì anche ad altri enti (come le stesse

---

cit., p. 30; S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede,* Giuffrè, Milano, 1988; G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale. Esame delle norme canoniche,* Giappichelli, Torino, 1996, pp. 31 ss.; J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica,* cit., pp. 261 ss.; J-L. TOURAN, *Sovranità della Santa Sede e ordine internazionale*, in A. Perego (a cura di), *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, cit., pp. 23 ss.; E. GREPPI, *Qualche riflessione sulla soggettività internazionale dalla Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2017, p. 349.

Peraltro, durante i cinquantanove anni durante i quali i Pontefici, rifiutando le Leggi delle guarentigie rimasero chiusi all'interno dei Sacri palazzi vaticani (1870-1929), non è mai venuto meno il diritto di legazione attiva e passiva.

[31] G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto internazionale ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1940, p. 86.

[32] V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa sede-comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, cit., p. 7. Circa i requisiti che uno Stato deve possedere per poter essere considerato come tale si deve fare riferimento alla Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati, firmata in Uruguay nel 1933 (il testo è accessibile al link https://bit.ly/3JqWU45).

organizzazioni internazionali[33]) che pur non rispettando i criteri popolo, territorio e sovranità, godono di una loro autonomia e di un potere di organizzazione[34]. Anche dal punto di vista del diritto internazionale tali presupposti non hanno, dunque, ostacolato piuttosto favorito il riconoscimento alla Sede Apostolica di una soggettività[35].

3. *L'attività diplomatica della Santa Sede: struttura organizzativa e scenari applicativi*

Ed è proprio in virtù di questa riconosciuta soggettività che la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche con altri attori internazionali[36], tra i

---

[33] Sulle organizzazioni internazionali cfr. A.P. SERENI, *Le organizzazioni internazionali*, Giuffré, Milano, 1959; R. MONACO, *Lezioni di organizzazione internazionale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 1965; T. BALLARINO, *Organizzazione internazionale,* Giappichelli, Torino, 1977; M. PANEBIANCO, G. MARTINO, *Elementi di diritto dell'organizzazione internazionale,* Giuffrè, Milano, 1997; C. ZANGHÌ, *Diritto delle organizzazioni internazionali,* Giappichelli, Torino, 2007; A. CAFFARENA, *Le organizzazioni internazionali*, Bologna, il Mulino, 2009; R. BELLONI, M. MOSCHELLA, D. SICURELLI (a cura di), *Le organizzazioni internazionali. Struttura, funzioni, impatto,* il Mulino, Bologna, 2013.

[34] Cfr. J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 307 ss.; V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto Santa Sede - Comunità internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale*, cit., pp. 8 ss.

[35] Autorevole dottrina nel riconoscere pienamente e senza riserve la soggettività internazionale in capo alla Santa Sede ha preferito far leva sul concetto di 'potenza'. Secondo G. Arangio Ruiz jr. (*Note sulla personalità internazionale della Santa Sede*, cit., p. 34.) la Sede Apostolica «partecipa alle relazioni internazionali perché è sovrana e indipendente. È sovrana e indipendente perché è una potenza». La sua teoria parte dal presupposto che gli Stati si trovano a coesistere nel panorama internazionale come potenze, termine che non intende la supremazia di un ente in senso militare economico politico e culturale, bensì si riferisce agli enti collettivi di fatto: un ente comunque costituitosi *in fatto* e cioè non creato o eretto dal diritto. Sulla scia di questa visione, 'potenza' è l'unità elementare delle relazioni internazionali. Può essere uno Stato no purché risponda a questi requisiti: costituire una realtà idonea ad attuare comportamenti o atti di volontà condizionabili da norme di condotta; essere indipendente cioè organizzarsi e operare in proprio e non come parte di altro ente sul piano delle relazioni internazionali. A parere dell'A. la Santa Sede soddisfa tali presupposti affermandosi come potenza grazie al suo patrimonio morale materiale, alle sue attività e finalità spirituali nonché in forza di una tradizione nella quale alle attività spirituali si aggiungono ancor più al giorno d'oggi attività che rientrano nell'ordine temporale.

[36] Relativamente all'attività diplomatica della Santa Sede cfr. tra i molti E. GUCCIONE, *La rappresentanza della Santa Sede nel diritto diplomatico*, São Paulo, Palermo, 1975; P. FANTÒ, *Una diplomazia per la Chiesa nel mondo*, Coletti, Roma, 1990; P. BLET, *Histoire de la Représentation diplomatique du Saint-Siège des origines l'aube du XIX siècle,* Città del Vaticano,

quali spicca in modo particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite[37].

La Chiesa cattolica riveste in ambito diplomatico un ruolo consolidato, con differenti figure di rappresentanza ha trovato una via peculiare per affermare la propria presenza nel mondo[38], far crescere i rapporti con le Chiese locali[39] e tutelare i propri fedeli. La scelta stessa del Vescovo di Roma di inviare legati laddove se ne avvertisse la necessità ha fatto sì che la Chiesa contribuisse concretamente alla nascita e allo sviluppo della diplomazia, anticipando le codificazioni del diritto internazionale moderno che ancora oggi, in riferimento al diritto diplomatico, possono trovare nei documenti pontifici le loro radici più profonde[40].

Che per la Santa Sede il campo diplomatico costituisca un terreno fertile è chiaramente testimoniato dal Codice di Diritto Canonico (Cann. 362-367)[41]. Il *Codex* si preoccupa di regolare la potestà di legazione attiva che si esplica nel diritto «nativo e indipendente» del Romano Pontefice di nominare, inviare, trasferire e richiamare i suoi Legati presso le Chiese particolari, gli Stati e le Autorità pubbliche (Can. 362)[42]. Ai Legati affida l'ufficio di rappresentare il Pontefice stabilmente presso le Chiese particolari, gli Stati e le Autorità pubbliche (Can. 363 § 1), mentre i Delegati o gli Osservatori rappresentano la Santa Sede presso i Consigli, le

---

Libreria Editrice Vaticana, 1982; G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale*, cit., pp. 175 ss.; ID., voce *Diplomazia pontificia*, in *Enciclopedia giuridica*, XII (2004); M. CANTORI, *La diplomazia pontificia. Aspetti Ecclesiastico-Canonisitici,* Tau, Todi, 2016.

[37] Per una prima lettura cfr. M. SEKERÁK, L. KAROL, *The Diplomacy of the Holy See and its Transformation in the Context of Relations with the United Nations*, in *The Review of Faith & International Affairs*, 1/ 2022, pp. 69 ss.

[38] Per una ricostruzione approfondita si rinvia a E. GUCCIONE, *La rappresentanza della Santa Sede nel diritto diplomatico*, cit., pp. 9 ss.; G. BARBERINI, *Diplomazia pontificia*, cit.; M. CANTORI, *La diplomazia pontificia,* cit., pp. 21 ss.; J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 285 ss. Si veda anche la *Presentazione* di M. DE LEONARDIS a *Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea,* EDUCatt, Milano, 2014, pp. 7 ss.

[39] In proposito si veda C. FABRIS, *La diplomazia pontificia presenza della Santa Sede delle chiese locali, presso nazionale ed internazionale*, in *Angelicum,* 1/2006, pp. 177 ss.

[40] Cfr. C. MASETTI, *Dei vantaggi arrecati alle nazioni cristiane dai romani pontefici per mezzo delle nunziature apostoliche*, Roma, 1942. Sul punto E. GUCCIONE, *La rappresentanza della Santa Sede nel diritto diplomatico*, cit., pp. 11 ss.; J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 285 ss.

[41] C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 149 ss.; J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 294 ss.; M. CANTORI, *La diplomazia pontificia,* cit., pp. 115 ss.

[42] Sul punto M. CANTORI, *La diplomazia pontificia,* cit., pp. 115 ss.; G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale*, cit., pp. 183 ss.

Conferenze e i Congressi internazionali (Can 363 § 2)[43]. Vengono altresì individuate le competenze riservate ai rappresentanti pontifici (Cann. 364-365) e tra le quali spiccano quelle più propriamente connesse al diritto internazionale: promuovere e sostenere le relazioni che la Santa Sede intrattiene con gli Stati; affrontare le questioni riguardarti i rapporti tra Chiesa e Stati in modo particolare concernenti la stipulazione e l'attuazione di concordati e di convenzioni (Can. 365)[44]. Disposizioni di dettaglio sono altresì contenute nella recente Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di Francesco che nel solco tracciato dai suoi precessori interviene anche in questo settore ridisegnando la struttura organizzativa della Segreteria di Stato[45], già precedentemente ricalibrata con la previsione di una terza Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede[46].

Benché la Santa Sede operi in un contesto prevalentemente abitato dagli Stati, le finalità e le modalità della sua organizzazione diplomatica rendono la sua posizione peculiare rispetto ad altre soggettività attive nell'ordinamento internazionale. In quanto autorità morale e religiosa esercita la funzione diplomatica senza alcuna soggezione a sistemi politici ed economici avvalendosi del diritto originario di legazione attiva come aspetto centrale del diritto di reciproca comunicazione tra il Pontefice e le Chiese particolari, stabilendo relazioni bilaterali o multilaterali con gli

[43] Relativamente alle categorie si rinvia all'analitica ricostruzione di J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 298 ss.

[44] C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, cit., pp. 151 ss. Sul punto anche M. CANTORI, *La diplomazia pontificia,* cit., pp. 120 ss.

[45] Sulla *Predicate Evangelium* cfr. J.I. ARRIETA, *La nuova organizzazione della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae,* 2/ 2022, pp. 418 ss.; M. MADONNA, *Breve nota introduttiva alla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2/2022, pp. 267 ss.; *Ivi*, M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura,* pp. 271 ss. Sulla riforma della Segreteria di Stato cfr. S.F. AUMENTA, *La Segreteria di Stato nella Cost. Apost. Praedicate evangelium*, in *Ius Ecclesiae,* 2/2022, pp. 461 ss.

[46] Cfr. Comunicato della Segreteria di Stato del 21 novembre 2017 (online al link https://bit.ly/3vIuJL7).

Stati[47] e le organizzazioni internazionali[48] e promuovendo il dialogo, la collaborazione e la solidarietà.

È proprio in questa direzione che si è nel tempo sviluppata l'attività diplomatica della Santa Sede: se in un primo momento la Chiesa era maggiormente interessata ad affermare la *libertas Ecclesiae*, nella prassi dell'età contemporanea la sua presenza nella scena globale si traduce in una partecipazione attiva nell'edificazione di quei principi preposti a tutelare i diritti umani fondamentali, non distanti dai cardini che fondano la sua dottrina sociale[49]. Il cambiamento, registratosi a partire dal generale atteggiamento di apertura che ha connotato il Concilio Vaticano II, ha spinto la Sede Apostolica a farsi portatrice delle istanze della famiglia umana allargando sempre di più il suo raggio d'azione: dalla criminalità al

[47] Questa forma di presenza testimonia una capillare rete di relazioni che marcano la vita della Chiesa da oltre novecento anni se si considera il Concordato di Worms del 1122 come il primo documento giuridico di questa natura. Ad oggi sono 184 gli Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con la Sede Apostolica ai quali si aggiungono l'UE e l'Ordine di Malta (cfr. *Nota Informativa sui rapporti diplomatici della Santa Sede* dell'8 gennaio 2024 disponibile al link web https://bit.ly/3TFGLfZ). Con essi la Santa Sede ha concluso accordi, convenzioni, concordati in settori differenti. Restringendo il campo alle sole relazioni bilaterali è possibile affermare che la loro finalità è generalmente connessa alla necessità di regolare le relazioni tra Chiesa e ordinamenti civili in materia di nomina dei vescovi, conferimento degli uffici ecclesiastici, condizione giuridica del clero, gestione dei beni della Chiesa e così via. Per una ricostruzione storica cfr. M. DE LEONARDIS (a cura di), *Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell'età contemporanea,* cit.

[48] Allargando lo sguardo alle relazioni multilaterali è bene ricordare che la Santa Sede partecipa oggi a un ampio numero di organizzazioni internazionali: le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate (come la FAO, l'UNESCO, l'UNEP, l'OMS ecc.), il Consiglio d'Europa, la Lega degli Stati Arabi, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e così via. Utile è il prospetto pubblicato al sito internet ufficiale della Santa Sede che fotografa il quadro delle relazioni esistenti (per un prospetto: www.vatican.va, indirizzo web https://bit.ly/3LKlRIc). In letteratura cfr. E. GALLINA, *Le organizzazioni internazionali e la Chiesa cattolica,* Editrice Studium, Roma, 1967; H. DE RIEDMATTEN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali,* in *Concilium*, 8/1970, pp. 91 ss. B. BERTAGNA, *La Santa sede e le organizzazioni internazionali,* in *Monitor Ecclesiasticus*, 2/1982, pp. 383 ss.; A. BETTETINI, *Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle organizzazioni e alle conferenze internazionali*, cit., pp. 714 ss; C. ADEOUSSI, *Le fondement juridico-canonique de l'adhesion du Saint Siège aux organisations internationales: une problématique recurrente,* in *Rivista teologica di Lugano*, 2/2001, pp. 337 ss.; G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali,* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2001, pp. 405 ss. O. FUMAGALLI CARULLI (a cura di), *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, cit., (*spec.* i contributi di O. FUMAGALLI CARULLI, *Attività internazionale e rapporti multilaterali*, pp. 271 ss.; T.L. TAURAN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, pp. 367 ss.).

[49] Cfr. per tutti B. SORGE, *Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa*, cit.

terrorismo, dal traffico di stupefacenti, alla tutela dei minori[50], fino a giungere, oggi, alla promozione di un modello di sviluppo sostenibile, scopo che non ha peraltro mancato di confermare la già solida presenza della stessa alle Nazioni Unite e alla sue Agenzie specializzate[51].

Senza ricalcare dettagliatamente i percorsi storici e giuridici che hanno condotto la Sede Apostolica a occupare un posto all'interno dell'ONU[52] è utile ricordare che la partecipazione della prima è garantita dallo *status* di Osservatore Permanente che ovviando alle perplessità che un possibile ingresso come membro aveva sollevato, le consente sin dal 1967, anno in cui viene inviato il primo rappresentante pontificio a New York, di esercitare una ventaglio di facoltà regolate dalle due Risoluzioni A/58/314 e A/58/871 dell'Assemblea Generale[53]. In forza di questo assetto la Sede Apostolica può partecipare al dibattito dell'Assemblea con il diritto di iscriversi nella lista degli oratori, esercitare del diritto di replica, pubblicazione e distribuzione delle proprie comunicazioni come documenti ufficiali nonché la proporre questioni da trattare e co-patrocinare progetti di risoluzioni. La stessa, benché abbia sempre voce in capitolo, non ha diritto di voto, ad eccezione dei casi in cui, come riportato nella Risoluzione A/58/871, partecipi come membro a un'Agenzia specializzata ove gode, invece, di pieni diritti[54].

Questo insieme di poteri ha permesso alla Santa Sede di esercitare un ruolo attivo nella stesura di dichiarazioni e/o nella stipula di accordi mondiali alla luce dei quali si inquadra la recente posizione assunta dallo

---

[50] V. Card. P. PAROLIN, *Chiesa e comunità politica. Dinamiche giuridiche delle relazioni internazionali della Santa Sede,* cit., pp. 129 ss.; G. DALLA TORRE, *La Chiesa di fronte agli Stati: lo* Ius Publicum Ecclesiasticum *nell'attuale contesto ecclesiologico,* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,* 1/2017, pp. 65 ss.

[51] Sul funzionamento delle Nazioni Unite: B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Cedam, Padova, XIII ed., 2023.

[52] Sul tema, *ex multis,* S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, cit., pp. 126 ss.; A. BETTINI, *Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle Organizzazioni internazionali e alle Conferenze internazionali*, cit., pp. 714 ss. E. GIARNIERI, *Lo status della Santa Sede e della Svizzera presso l'ONU. Una neutralità differenziata*, Giappichelli, Torino, 2008 (*spec.* il Capitolo III *La neutralità della Santa Sede nel sistema delle Nazioni Unite,* pp. 24 ss); J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 312 ss.

[53] È possibile visionare i documenti presso il sito internet ufficiale della Santa Sede www.holyseemission.org.

[54] Si possono ricordare a titolo esemplificativo la *World Intellectual Property Organization* (WIPO) o ancora la *UN Refugee Agency* (UNHCR). In altre Agenzie, comprese quelle più attente alle tematiche ambientali, la sua presenza resta, invece, vincolata al ruolo di Osservatore Permanente. È questo il caso, per esempio, del *United Nation Environmental Programme* del quale si dirà più avanti. Un'elencazione aggiornata è pubblicata al sito internet www.holyseemission.org al link https://bit.ly/3J4O5ga.

Stato della Città del Vaticano, frutto di un lungo cammino avviato negli anni Settanta e ancora in divenire relativamente ai temi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

4. *ONU e Santa Sede per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Un cammino non lineare*

Tale percorso evolutivo[55] raggiunge l'apice con la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 70/1 *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*[56], un programma d'azione pensato per le persone e il pianeta, firmato dai 193 Stati membri dell'ONU il 25 settembre 2015 e finalizzato alla realizzazione di 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)* declinati in 169 *Targets* inscindibilmente legati e interconnessi. Se l'Agenda 2030 rappresenta un rilevante punto di snodo in ragione del definitivo superamento dell'idea che la sostenibilità possa essere ascritta solo all'ambiente divenendo così un modello universalmente accettato e articolato in tre dimensioni – ambiente, economia e società – essa non è che il coronamento di un lungo percorso che ha visto l'alternarsi di fasi differenti[57].

Ad eccezione di alcune primissime esperienze risalenti nel tempo[58], la strada è tracciata per lo più, ma non esclusivamente, dall'adozione di una

---

[55] G. ROSSI, *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'ambiente*, 2/2015, pp. 2 ss.

[56] D'ora in poi anche semplicemente Agenda 2030. La bibliografia sul tema è di ampio respiro e molto ricca. Per una panoramica generale cfr. A. BUONFRATE, *Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile: La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli Obiettivi di Agenda 2030 e del Green deal europeo,* Milano, Wolters Kluwer, 2020.

[57] Cfr. M. MONTINI, *Evoluzione, principi, fonti del diritto internazionale dell'ambiente*, in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit., pp. 9 ss.

[58] Il riferimento è ad alcune sporadiche iniziative tradottesi per lo più in trattati bilaterali o multilaterali aventi come scopo principale quello di addivenire alla costruzione di regole comuni per la gestione delle risorse naturali e dunque giungere a una regolazione di stampo prevalentemente economico (non a caso tali accordi venivano quasi sempre conclusi tra Stati confinanti). Si ricordano in questo senso la Convenzione di Parigi del 1902, i trattati stipulati nel 1911 dapprima tra Gran Bretagna e USA e poi tra Russia e Giappone concernenti la protezione delle foche da pelliccia o ancora la Convenzione di Londra del 1933 sulla protezione della fauna e della flora in certe parti del mondo. Per tutti sul tema cfr. S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale,* cit., 1 ss.; L. PINESCHI, *L'evoluzione storica*, in A. FODELLA, L. PINESCHI, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, cit., pp. 10 ss.

serie di dichiarazioni rese congiuntamente dai partecipanti ai Vertici mondiali dell'ONU grazie alle quali non solo viene edificato un apparato di principi generali[59] sui cui si innestano le successive normative ambientali, ma viene altresì fornita una sistematizzazione normativa e predisposto un omogeneo quadro giuridico di riferimento che diviene parametro anche per l'eventuale risoluzione delle controversie internazionali[60]. Sebbene sul valore giuridico di tali atti non vi sia unanimità di opinioni[61], privo di

[59] Esemplificativi in tal senso il *divieto di inquinamento transfrontaliero*, il *principio di cooperazione*, il *principio di prevenzione* e il *principio di precauzione*, il *principio 'pullster-pays'* (chi inquina paga), il *principio dello sviluppo sostenibile* l'*equità inter-generazionale* e l'*equità intra-generazionale*, finanche il *principio della partecipazione.* Si rinvia alle analisi di S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale,* cit., pp. 1 ss.; M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di Diritto dell'ambiente*, cit., pp. 29 ss.; A. FODELLA, *I principi generali*, in A. Fodella – L. Pineschi, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, cit., pp. 97 ss.; L. SALVEMINI, *Principi di diritto internazionale*, cit., pp. 63 ss.; F. FRACCHIA, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., pp. 181 ss.

[60] M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di Diritto dell'ambiente*, cit., pp. 30 ss.

[61] La questione della rilevanza giuridica dei principi generali è assai dibattuta dalla dottrina giuridica sia nazionale che internazionale e direttamente connessa alla questione dell'efficacia giuridica degli strumenti con cui essi vengono adottati. In relazione al fatto che le raccolte di tali principi nascono per mezzo di strumenti di *soft law,* siano essi dichiarazioni e/o risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU, alcuni autori sono portati a riconoscerne una forza giuridica seppur limitata. Altre correnti, invece, anche in ragione del fatto che i medesimi principi hanno trovato una concreta applicazione in successive convenzioni internazionali finanche all'interno delle Corti, non hanno escluso il loro possibile ingresso all'alveo delle consuetudini che, si ricorda, costituiscono una fonte primaria di diritto internazionale. Seguendo questa linea di pensiero il principio generale divenuto consuetudine dovrebbe essere seguito dagli Stati in base tanto a un elemento di carattere oggettivo (l'esistenza di una prassi consolidata), quanto a un elemento di tipo soggettivo (la convinzione che la prassi derivi dal diritto o da una necessità sociale). Sebbene non vi sia unanimità di vedute sul punto, questa ricostruzione ha trovato strada rispetto soprattutto ad alcuni principi, tra i quali il divieto di inquinamento transfrontaliero di cui al *Principio 21* della *Dichiarazione di Stoccolma*. In proposito vedi A. FODELLA, *I principi generali*, in A. FODELLA, L. PINESCHI, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, cit., pp. 97 ss.; L. SALVEMINI, *Principi di diritto internazionale*, cit., pp. 63 ss.; M. MONTINI, *L'interazione tra gli SDGs e il principio dello sviluppo sostenibile,* in federalismi.it, Rivista telematica (www.federalismi.it), 9/2029, pp. 8 ss.; A. STASI, *The Normative Force of the Outcome Document "The Future We Want"*, in M. Fitzmaurice, S. Maljean-Dubois, S. Negri (a cura di), *Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20,* Brill Nijhoff, Boston, 2012, pp. 9 ss.; N. DE SADELER, *Environmental Principles: From Political Slogan to Legal Rules*, Oxford University Press, Oxford, 2002, (II ed., 2020). Sulle *soft law* in diritto internazionale cfr. per tutti R. LUZZATO, *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*,

discussione resta invece il loro valore politico segnalato dal raggiungimento di un ampio consenso tra gli Stati impegnatisi reciprocamente a portare a compimento scopi ben identificati nel settore dello sviluppo sostenibile.

In questo senso alcune iniziative, più di altre, hanno indelebilmente marcato il percorso[62] a cominciare dalla *Conferenza sull'ambiente umano* (Stoccolma, 1972)[63] che segna convenzionalmente la nascita del diritto internazionale dell'ambiente: per la prima volta, non solo la tutela ambientale smette di essere considerata un dovere del singolo Stato per divenire un dovere dell'intera comunità internazionale, ma viene altresì avviata una nuova fase di cooperazione multilaterale con una formula anche metodologica che verrà riproposta in tutte le successive iniziative globali[64]. L'apporto della Santa Sede alla Conferenza di Stoccolma è certamente segnato dall'intervento magisteriale di Paolo VI che nel riconoscere l'ambiente come un fattore determinante dello sviluppo umano[65], traccia le direttive sulle quali si innestano i lavori svolti dai rappresentanti pontifici all'interno della Prima Commissione[66]. Al termine di una lunga sessione preparatoria, la Conferenza di Stoccolma elabora la *Dichiarazione sull'ambiente umano*[67], seguita da un *Action Plan*, un gruppo di cinque Risoluzioni, e un nucleo di Report focalizzati su sei differenti aree di

in A.M. Carbone, R. Luzzato, A. Santamaria, *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2006.

[62] Per una panoramica di tutti i Summit convocati in tema di ambiente e sviluppo si consulti il sito internet ufficiale dell'ONU al link https://www.un.org/en/conferences/environment. A questo stesso collegamento è reperibile tutta la documentazione prodotta e alla quale da qui in seguito si farà riferimento.

[63] A.C. KISS, J-D. SICAULT, *La Conférence des Nations Unies sur l'environnement,* in *Annuaire Français de Droit International,* 18/1972, pp. 603 ss.

[64] S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente,* in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, cit., p. 2; L. SALVEMINI, *I principi del diritto dell'ambiente*, cit., p. 59.

[65] Il riferimento è all'intervento di Papa Paolo VI rivolto al Segretario Generale delle Nazioni Unite (il testo è reperibile online al sito web ufficiale della Santa Sede www.vatican.va, all'indirizzo https://bit.ly/3g9JUEE).

[66] Incaricata di esaminare le Raccomandazioni formulate all'interno dei così detti documenti-base della Conferenza nei settori individuati come *Area I - Planning And Management: Human Settlements For Environmental Quality* e *Area VI – Educational informational, social and cultural aspects of environmental issues* e in relazione alle quali è stato presentato un apposito Rapporto alla Conferenza in plenaria Cfr. *Report of the United Nations Conference on Human Environment Stockholm*, cit., pp. 43 ss.

[67] Per tutti cfr. L.B. SOHN, *The Stockholm Declaration on Human Environment*, in *The Harvard International Law Journal*, 3/1973, pp. 423 ss.

intervento stilati da tre Commissioni appositamente istituite[68]. Ma è soprattutto la *Dichiarazione* a identificare «prospettive e principi comuni al fine di ispirare i popoli del mondo verso una conservazione e miglioramento dell'ambiente umano» che non siano subordinati ad altri interessi e comunemente condivisi dalle rappresentanze[69].

Contestualmente alla Conferenza di Stoccolma viene istituito l'UNEP (*United Nation Environmental Programme*)[70] quale organo sussidiario dell'Assemblea Generale preposto a incoraggiare la collaborazione nella cura dell'ambiente ispirando, informando e consentendo alle Nazioni e ai popoli di migliorare la propria qualità della vita senza compromettere quella delle generazioni future. I suoi progetti sono più precisamente mirati alla tutela della biodiversità, all'uso delle risorse energetiche, alla protezione delle foreste, alla prevenzione dei disastri ambientali, alla salvaguardia dei mari e degli oceani, all'accesso alle risorse idriche, a un utilizzo responsabile della tecnologia e dei trasporti, materie per le quali si propone di indirizzare le legislazioni a garantire diritti indispensabili alla costruzione di una *governance* ambientale[71].

Mentre nel breve volgere del decennio successivo le iniziative della comunità internazionale subiscono una forte accelerazione dando così attuazione al principio di cooperazione statuito dalla Dichiarazione di Stoccolma[72]. Una spinta evolutiva da parte della comunità internazionale prende avvio verso la fine degli anni Ottanta con il Rapporto *Our common future*[73] stilato da una Commissione di esperti appositamente istituita presso

---

[68] Per un approfondimento si rinvia al *Report of the United Nations Conference on Human Environment Stockholm, 5-16 June 1972, A/CONF.48/14/Rev.1*.

[69] Sul punto Cfr. S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, cit., pp. 13 ss.; L. PINESCHI, *L'evoluzione storica*, cit., pp. 15 ss.; L. SALVEMINI, *I principi di diritto ambientale*, cit., pp. 60 ss.

[70] Cfr. Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 2997 (XXVII) del 15 dicembre 1972. In argomento J. MAIER, *UNEP – United Nations Environment Programme*, in H. Volger (a cura di), *A Concise Encyclopedia of the United Nations*, Leiden, Brill, 2010, pp. 554 ss.

[71] Cfr. A. PETSONK, *Role of the United Nations Environment Programme (UNEP) in the Development of International Environmental Law*, in *American Journal of international law,* 2/ 1990, pp. 351 ss.

[72] Tra queste deve certamente essere menzionata la *Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale* della Conferenza generale dell'UNESCO datata 16 novembre 1972, o ancora C*onvenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,* meglio nota con il nome di *Convenzione di Montego Bay* firmata il 10 dicembre 1982 e incentrata sulla tutela dell'ambiente marino.

[73] Consultabile online al sito web ufficiale delle Nazioni Unite www.un.org all'indirizzo https://bit.ly/3yMisDv.

l'UNEP e presieduta dall'allora Primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland. Il Report è ancora oggi considerato un importantissimo punto di riferimento per tutte le riflessioni e/o iniziative politico-giuridiche preposte alla tutela dell'ambiente e viene in particolar modo ricordato per aver inscindibilmente legato la problematica ambientale allo sviluppo umano costruendo una nozione di sviluppo sostenibile comunemente accettata a livello globale: lo sviluppo sostenibile assume la forma di uno sviluppo «*that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*».

A partire dalla rinnovata consapevolezza di dovere coniugare la tutela dell'ambiente con il progresso economico e di estendere la cooperazione internazionale anche ad altri settori, pur sempre contingenti al problema ecologico, la comunità internazionale segna un ulteriore snodo evolutivo grazie alla *Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente* (Rio de Janeiro, 1992)[74] al quale partecipano le rappresentanze di 174 Stati, compresa la delegazione della Santa Sede, già intervenuta nei lavori preparatori[75], più incisivamente presente durante la Sessione Plenaria del 4 giugno 1992 e la Sessione conclusiva del 13 giugno 1992[76]. Il così detto *Summit della Terra* adempie al mandato affidatogli dall'Assemblea Generale concretizzando le risposte

[74] In argomento vedi G.C. GARAGUSO, S. MARCHISIO (a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Franco Angeli, Milano, 1993; M. TALLACCHINI, *«Earth Summit»: la Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo,* in *Vita e Pensiero*, 9/1992, pp. 562 ss.; J. MCCARTHY, *La Conferenza mondiale di Rio su ambiente e sviluppo,* in *Aggiornamenti Sociali,* gennaio 1993, pp. 53 ss.

[75] Cfr. *Report of the Preparatory Committee for the United Nations Conference on Environment and Development On The Work, vol. I- II*. In proposito J. MCCARTHY, *La Conferenza mondiale di Rio su ambiente e sviluppo* cit.

[76] Se una sorta di partecipazione indiretta può essere riconosciuta a partire dall'attenzione che la Chiesa cattolica ha dimostrato in più occasioni per il *Summit della Terra* (in tema v. REDAZIONE DE «LA CIVILTÀ CATTOLICA», *Il contributo della Santa Sede alla Conferenza di Rio de Janeiro*, in *La Civiltà Cattolica*, I, 1992, pp. 3 ss.), una connessione diretta è riscontrabile a partire dai citati contributi rispettivamente, dell'Arcivescovo Renato Martino e del Segretario di Stato Card. Angelo Sodano. Entrambi gli interventi fanno leva sulla dimensione morale delle problematiche oggetto di discussione al Vertice di Rio. Il primo invita ad attuare programmi che rispettino la dignità e la libertà di tutti, da plasmare sulle persone di oggi, sui loro bisogni e sulla loro cultura, nonché sulla loro responsabilità per le generazioni che verranno. Con un intervento ispirato dalle pagine bibliche Sodano ricorda invece, che il cosmo è creato da Dio e affidato all'essere umano affinché lo governi con saggezza e responsabilità, motivo per il quale egli è posto al centro del mondo. È proprio la sua centralità a condurre l'individuo nella protezione dell'equilibrio della terra e a salvaguardare le condizioni di un'autentica ecologia umana (le trascrizioni dei due pronunciamenti sono reperibili online: www.vatican.va).

alla sfida ecologica in quattro documenti ufficiali[77]: la *Dichiarazione di Rio* (o *Carta della Terra*) che la dottrina definisce come una *law-developing resolution* sia perché contribuisce alla costruzione di norme consuetudinarie in materia ambientale, sia perché la sua adozione rappresenta un punto di riferimento per la stipula di successivi accordi internazionali[78]; la *Convenzione-quadro sul cambiamento climatico* a partire dalla quale verranno annualmente indette le *Conferences of Parties* (COP)[79], la *Convenzione sulla biodiversità* che affronta problema relativo al rischio di estinzione di numerose specie animali e vegetali[80] e l'*Agenda 21,* un programma di azioni non vincolante destinato a guidare le politiche nazionali e internazionali del XXI secolo e la cui concretizzazione è affidata ai Governi, alle Agenzie specializzate e alle Organizzazioni Intergovernative[81]. A questi si aggiunge la *Convenzione sulla protezione delle foreste*, di fatto mai giunta a conclusione, ma rispetto alla quale la Conferenza ha redatto una dichiarazione di intenti.

Nonostante le acute divergenze di opinioni relativamente ai risultati raggiunti[82], il *Summit della Terra* si rivela un momento di straordinaria importanza per l'intera comunità globale. Da un lato Rio spinge la Chiesa cattolica a intensificare gli interventi focalizzati sulle tematiche attinenti alla salvaguardia ecologica e allo sviluppo dell'uomo[83]. Dall'altro dà un impulso rilevante all'evoluzione del diritto internazionale segnando un momento di passaggio tra la costruzione di norme internazionali unicamente preposte alla tutela dell'ambiente, ormai ritenute insufficienti, e l'edificazione di un

[77] Cfr. *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, *Rio de Janeiro, 3-14 June 1992,* vol I, Resolutions Adopted by the Conference.
[78] Cfr. J.D. KOVAR*, A Short Guide to the Rio Declaration*, in *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, 1/1993, pp. 118 ss.
[79] In proposito M. TALLACCHINI, *«Earth Summit»: la Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo,* cit., p. 564.; J. MCCARTHY, *La Conferenza mondiale di Rio su ambiente e sviluppo*, cit., pp. 53 ss.
[80] Vedi G. MARCHISIO, *La disciplina settoriale sulla protezione ambientale,* in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit., pp. 63 ss.
[81] In tema sempre M. TALLACCHINI, *«Earth Summit»,* cit., p. 564; J. MCCARTHY, *La Conferenza mondiale di Rio su ambiente e sviluppo*, cit., pp. 56 ss.
[82] D. FREESTONE, *The Road from Rio: International Environmental Law after the Earth Summit,* in *Journal of Environmental Law,* 2/1994, pp. 193 ss.; M. PALLEMAERTS, *La Conférence de Rio: Grandeur ou décadence du droit international de l'environnement?,* in *Revue Belge de Droit International,* 1/1995, pp. 175 ss.; M. POLITI, *Tutela dell'ambiente e "sviluppo sostenibile": profili e prospettive di evoluzione del diritto internazionale alla luce della Conferenza di Rio de Janeiro*, in *Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile*, Cedam, Padova,1995, pp. 477 ss.
[83] Come ampiamente dimostrato dai numerosi interventi magisteriali avviati soprattutto da Giovanni Paolo II raccolti in G. CURRÀ, *L'ecologia nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, Cosenza, Editoriale progetto 2000, 1999.

diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile costruito sulla base dell'inscindibile interazione ambiente-sviluppo[84]. Ma se il *Summit della Terra* può essere giustamente considerato più un punto di partenza che di arrivo, non sempre le obbligazioni di risultato individuate hanno trovato una puntuale realizzazione divenendo a tutti gli effetti regole di condotta[85].

È dunque nell'ottica di rinnovare gli impegni di Rio, rivederne le strategie, nonché ridefinire i punti salienti dell'agenda ambientale che deve essere inquadrato il *Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile* (Johannesburg, 2002)[86] che riunisce le rappresentanze di 190 Stati e la delegazione della Santa Sede[87] nella formulazione di una nuova *Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile* corroborata da *Piano di attuazione*[88]. L'incontro non si dimostra capace di dettare gli orientamenti chiave per la futura politica legislativa in tema di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile essendosi pressoché limitato a confermare l'andamento di Rio e, peraltro, con alcune carenze, non solo sul piano etico[89], ma anche sul piano più strettamente giuridico[90]. Più di impatto la successiva *Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile* (Rio de Janeiro, 2012) che si conclude con l'adozione del documento *The future we want*, una dichiarazione di principi con la quale Governi e rappresentanze mondiali si impegnano a identificare e realizzare obiettivi comuni successivamente approvati con Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 66/288 del 27 luglio 2012. Il documento,

---

[84] Si veda S. MARCHISIO, *Gli atti di Rio nel diritto internazionale*, in G.C. Garaguso, S. Marchisio (a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, cit., pp. 66 ss.

[85] ID., *Il diritto internazionale dell'ambiente da Rio a Johannesburg*, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio De Janeiro a Johannesburg: saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 22 ss.

[86] Cfr. A. FODELLA, *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2/2003, pp. 385 ss.

[87] Sul punto v. Pontifical Council for Justice and Peace, *From Stockholm to Johannesburg. An historical overview of the concern of the Holy See for the environment. 1972-2002*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002 che ricostruisce peraltro buona parte del percorso compiuto dalla Chiesa cattolica (ad *intra* e ad *extra*) sin dalla Conferenza di Stoccolma del 1972.

[88] Cfr. *Report of the World Summit on Sustainable Development Johannesburg, South Africa, 26 August- 4 September 2002,* document A/CONF.199/20.

[89] Quanto meno se si intende aderire come alcuni Stati hanno fatto, alle perplessità condivise dalla Santa Sede, cfr. sempre il *Report* del Summit, pp. 144 ss.

[90] In proposito S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente da Rio a Johannesburg*, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio De Janeiro a Johannesburg*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 30 ss. Relativamente agli effetti di Johannesburg cfr. anche A. DEL VECCHIO, A. DAL RI jr. (a cura di), *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005.

ponendo le basi per la formulazione e la successiva adozione dei così detti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da attuare nel 2015 e realizzare nel 2030, apre la strada all'adozione della Risoluzione 70/1 *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*.

Se alla soglia del nuovo millennio le Nazioni Unite avevano già formulato una nuova strategia di sviluppo per il XXI secolo nel corso del *Millenium Summit of 2000* (New York, 2000) durante il quale era stata redatta la *Millenium Declaration* contenente otto *Millennium Development Goals* (MDGs)[91], la nuova *Agenda 2030* si pone il macro-obiettivo di giungere allo sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di impegni mirati: porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; combattere le diseguaglianze all'interno e fra le nazioni; costruire società pacifiche, giuste ed inclusive; proteggere i diritti umani e promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze; assicurare la salvaguardia duratura del pianeta e delle sue risorse naturali; creare le condizioni per una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro dignitoso per tutti, tenendo in considerazione i diversi livelli di sviluppo e le capacità delle nazioni. Scopi da portare a realizzazione nel rispetto di cinque principi fondamentali: *People, Planet, Prosperity, Peace* e *Partnership*.

Il 2015 è un anno cruciale per le iniziative mondiali preposte al raggiungimento dello sviluppo sostenibile, nel corso del quale tre circostanze marcano le direttrici per un desiderabile cambiamento. Francesco pubblica la Lettera Enciclica *Laudato si'. Sulla cura della casa comune*[92], un documento dal fortissimo impatto anche politico che secondo

[91] I risultati del *Summit* sono pubblicati al sito internet ufficiale dell'ONU al link https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2005.

[92] La bibliografia relativa alla Lettera enciclica *Laudato si'* è molto ampia e spazia dalla scienza canonistica, alla teologia, dalle scienze sociali, alla pubblicistica. Tralasciando letture di dettaglio che si soffermano una specifica tematica del documento e riferendosi, invece, a chi ne ha offerto un'analisi complessiva, si segnalano tra i giuristi L. DE GREGORIO, *Laudato si': per un'ecologia autenticamente cristiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 41/2016, pp. 1 ss; A. CHIZZONITI, A. GIANFREDA, *La nuova sfida per il diritto canonico del Terzo millennio. La Laudato si' e il magistero pontificio*, in AA.VV., *Laudato si'. Risonanze. La cura della casa comune e l'Università Cattolica del Sacro Cuore,* Atti del Convegno (Piacenza, marzo 2016), EDUCatt, Milano, 2016, pp. 35 ss.; G. DAMMACCO, *Ambiente e creato nel diritto canonico: la tutela dell'ambiente e le garanzie contro il degrado*, in G. Dammacco – C. Ventrella (a cura di), *Cibo e ambiente. Manipolazioni e tutele nel diritto canonico*, Cacucci, Bari, 2015, pp. 103 ss. Per una lettura più strettamente teologica cfr. U. SARTORIO, *Tutto è connesso. Percorsi e temi di ecologia integrale nella Laudato si'*, EMI, Bologna, 2015; L. BOFF, A. ZANOTELLI, G. GIRAUD, C. GIACCARDI, M. MAGATTI, G. COSTA,

alcuni[93] non manca di influenzare l'andamento degli altri due eventi cruciali: il già ricordato *Summit dell'ONU sullo sviluppo sostenibile* con cui si giunge all'*Agenda 2030* e la *Conferenza di Parigi* (COP21), con la quale le parti statali coinvolte stipulano il primo Accordo giuridicamente vincolante sul cambiamento climatico.

A chiudere il cerchio è la più recente Conferenza di Stoccolma del 2022: *Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity.* Tra i risultati più significativi deve essere segnalata da un lato l'estensione della partecipazione al Summit a tutti gli *stakeholders* interessati, impegnati sin dall'avvio dei lavori preparatori a dare un contributo sempre più effettivo e incisivo al processo decisionale[94]; dall'altro, l'adozione di un gruppo di dieci Raccomandazioni che orbitano attorno alla più generica urgenza di reagire alla triplice crisi del nostro tempo: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento[95]. In questa stessa prospettiva si colloca l'azione della Santa Sede che, ponendo l'accento sull'importanza del dialogo sull'ambiente nelle politiche internazionali, riafferma il bisogno di una partecipazione estesa nella

Curare la madre terra. Commento sull'Enciclica Laudato si', EMI, Bologna, 2015; H.M. YÁÑEZ (a cura di), *Laudato si'. Linee di lettura interdisciplinari per la cura della casa comune*, Gregorian Biblical Press, Roma, 2017; M.F. CZERNY, B. HAGENKORD, A. SPADARO, D. FARES, L. LARIVERA, P. DE CHARENTENAY, M. RASTOIN, V. FANTUZZI, C. ZONTA, *Laudato sì'. Lettera enciclica sulla cura della casa comune. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica»*, Ancora, Milano 2015; G. COSTA, P. FOGLIZZO, «*Laudato si'. Un'Enciclica poliedro,* in *La Rivista del Clero Italiano*, 7-8/2015, p. 485; A. SPADARO, «*Laudato si»'. Guida alla lettura*, in *La Civiltà Cattolica,* III, 2015, pp. 3 ss.; *ivi,* L. LARIVERA, *Le sfide aperte sulla «casa comune». L'Enciclica oltre le critiche ideologiche*, pp. 23 ss.; M. SCHUCK, *Laudato si' di Papa Francesco*, in *Concilium,* 5/ 2015, pp. 149 ss; M. DE FRANÇA MIRADA, *Laudato si': uma abordagem teológica,* in *Revista teologia*, 119/2016, pp. 9 ss.; *ivi*, N.A. CORONA, *Notas para pensar de partir de Laudato si'*, pp. 23 ss.; F. CHICA ARELLANO, *La encíclica del papa Francisco "Laudato si'" y la ecología humana. Algunas pistas para entender el dialogo entre la naturaleza y el ser humano*, in *Studia Cordubensia*, 10/2017, pp. 83 ss.; ID., *La encíclica Laudato si' y el papel de Iglesia pera protegere la naturaleza,* in *Isidorianum,* 2018, pp. 291 ss.; N. ROTUNDO (a cura di), *L'uomo al centro. Per un'ecologia integrata,* Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021.

[93] A. TILCHE, *Laudato si', quale impatto sulla politica*, in *Aggiornamenti Sociali*, ottobre 2016, pp. 682 ss.

[94] Cfr. *Summary of stakeholder contributions to Stockholm+50,* Document A/CONF.238/INF/3, 2 agosto 2022. Tutti i documenti possono essere reperiti al sito web dedicato https://www.stockholm50.global/

[95] Stockholm+50 Official Report, A/CONF.238/9, 1° Agosto 2022.

considerazione che l'ambiente sia una responsabilità comune che richiede di preparare un futuro sostenibile per la famiglia umana[96].

5. *Lo Stato della Città del Vaticano: una struttura organizzativa "a prova di azioni ecologiche"*

L'impegno ecologico da parte della Chiesa cattolica a rendere concretamente operativi i principi individuati sul piano globale passa anche attraverso lo Stato della Città del Vaticano, espressione territoriale della sovranità della Santa Sede e teatro di varie iniziative atte a raggiungere livelli di efficienza e sostenibilità rispettosi dell'ambiente e del clima.

Si è già accennato al fatto che la nascita del piccolo Stato racchiuso nel territorio italiano si debba ai Patti Lateranensi, firmati dal Cardinal Gasparri e Benito Mussolini il 7 giugno 1929 all'interno della Sala della Conciliazione del Palazzo Apostolico del Laterano. Composti di un Trattato, un Concordato, una Convenzione finanziaria e di alcune mappe, è in particolare il Trattato del Laterano a tracciare gli elementi costitutivi ed essenziali del nuovo Stato ponendo fine alla così detta 'Questione romana' che sin dal 20 settembre 1870, giorno della presa di Roma da parte dell'esercito italiano, aveva aperto una frattura tra Chiesa cattolica e Regno d'Italia con significativi riverberi anche in ambito internazionale. Al di là delle vicissitudini storiche che portano alla sua nascita[97], la figura dello Stato della Città del Vaticano, risulta funzionale alla Chiesa consentendole di portare avanti la sua missione nel mondo perpetrando, tra gli altri, i fini connessi alla cura per il creato[98]. Come ebbe a descriverla Arturo Carlo

[96] Cfr. Statement of the Holy See by Archbishop Paul Gallagher at the Stockholm international meeting, 2-3 giugno 2022 (per il testo: www.stockholm50.global/statements).
[97] La letteratura sul tema è ampia. Sull'origine e l'organizzazione dello Stato della Città del Vaticano ancora imprescindibile il volume di F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico della Città del Vaticano*, Bemporad, Firenze, 1932, recentemente ripubblicato in anastatica dalla Libreria Editrice Vaticana, 2005, con in appendice l'approfondito saggio di G. DALLA TORRE, *L'ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico*, pp. 483 ss. e con un'amplissima bibliografia cui si rimanda; vedi anche F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, il Mulino, Bologna, 2019, con nota bibliografica finale; J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, EDUSC, Roma, 2022[2] (*spec.* pp. 24 ss.); J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, EDUSC, Roma, 2018 (*spec*. pp. 359 ss.).
[98] È bene precisare che anche senza l'elemento territoriale la stessa potrebbe comunque svolgere la propria missione come è accaduto nei decenni successivi alla *debellatio* dello Stato Pontificio. Vedi J-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, cit., pp. 359.

Jemolo: in ragione di un rapporto funzionale, lo Stato partecipa in forma strumentale ai fini perseguiti dalla Sede Apostolica pur conservando ciascuna la propria identità[99].

Dotato di un ordinamento che poggia su sei provvedimenti legislativi promulgati da Pio XI il giorno stesso della ratifica dei Patti[100], poi rivisti nel tempo con successive modifiche[101], lo Stato consta di una organizzazione strutturale che trova nella figura del Pontefice la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, esercitati rispettivamente da una Commissione «composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri

[99] Più di recente G. BONI (*Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico Vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico* in M. CARNÌ (a cura di), *Santa Sede e Stato Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale* cit., pp. 35 ss.) ha evidenziato i rischi di un'evoluzione dottrinale che condurrebbe a mortificare il distinguo tra Stato Città del Vaticano e Santa Sede e di conseguenza i rapporti tra diritto canonico e diritto vaticano.

[100] Il riferimento è alla Legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano, alla Legge n. II sulle fonti del diritto, alla Legge n. III sulla cittadinanza ed il soggiorno, alla Legge n. IV sull'ordinamento amministrativo, alla Legge n. V sull'ordinamento economico, commerciale e professionale e alla Legge n. VI di pubblica sicurezza (i testi attinenti alla vita organizzativa dello SCV e citati d'ora in avanti si intendano reperibili al sito internet ufficiale dello Stato Città del Vaticano www.vaticanstate.va). Per un approfondimento si rinvia a J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 53 ss.

[101] In tal senso deve essere ricordata la promulgazione in data 13 maggio 2023 della Legge fondamentale dello Stato Città del Vaticano che sostituisce interamente la precedente del 1929, già modificata il 22 febbraio 2000 (per una lettura approfondita dell'evoluzione storica della struttura di governo cfr. J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 123 ss.; in proposito vedi anche gli scritti di C. MIGLIORE, G. LO CASTRO, G. DALLA TORRE, G. CORBELLINI, J.I. ARRIETA, in *Ius Ecclesiae*, 2/2001, pp. 293 ss.; sulla nuova Legge del 2023: P. CAVANA, *Prime osservazioni sulla nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 2/2023, pp. 685 ss.). E l'emanazione della Legge n. LXXI sulle fonti del diritto del 1° gennaio 2008 che sostituisce abrogandola l'antecedente versione del 1929 (per un commento si rinvia a J.I. Arrieta, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 172 ss. Sul punto, tra i molti, cfr. anche A. GIANFREDA, *La legge sulle fonti dello Stato della Città del Vaticano del 1° ottobre 2008: prime note,* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,* 2/2008, pp. 365 ss.; P.A. BONNET, *Le fonti normative la funzione legislativa dello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio Giuridico*, 4/2009, pp. 457 ss.). In questo orizzonte di colloca anche la riforma attuata da Francesco con la nuova Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano vigente dal 7 giugno 2018 (si veda in argomento V. BUONOMO, *Annotazioni sulla nuova legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano,* in *Ius Ecclesiae,* 2/ 2019, pp. 647 ss.; A. SARAIS, *Nuova legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano*. *Prime osservazioni*, in *Archivio Giuridico*, 3/ 2019, pp. 601 ss.) e la più recente rivisitazione che ha impattato sull'ordinamento giudiziario attuata con Legge CCCLI del 13 marzo 2020 (vedi J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 153 ss.; G. DALLA TORRE, *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario dello Stato della città del Vaticano,* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale,* Rivista telematica (www.statochiese.it), 12/2020, pp. 1 ss.).

membri, nominati dal Sommo Pontefice» (art. 8, Legge Fondamentale), Presidente della Pontificia Commissione *alias* il Presidente del Governatorato e dal Governatorato (art. 15, Legge Fondamentale)[102] e «dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie» (art. 21, Legge Fondamentale)[103].

È, parallelamente, retto da un sistema normativo che vede nell'ordinamento canonico la prima fonte «e il primo criterio di riferimento interpretativo» (art. 1, comma 1, Legge sulle fonti del diritto). Anche se restano fonti principali del diritto la Legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità cui sia stato conferito il potere da parte del Papa, così come i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati (art. 1, commi 2 e 3, Legge sulle fonti del diritto). Alle categorie delle norme, oltre alla legislazione italiana in materia civile e penale applicata in via suppletiva nei casi in cui non provvedano le fonti già menzionati (art. 3 ss., Legge sulle fonti del diritto), si aggiungono «le norme di diritto internazionale generale e quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte» al quale l'ordinamento giuridico vaticano si conforma (art. 1, comma 4, Legge sulle fonti del diritto)[104].

Sebbene la norma parlando di conformità escluda che le disposizioni originate dalla stipula di trattati internazionali possano confluire nel

[102] Recentemente riorganizzato da Francesco «al fine di renderlo sempre più idoneo alle esigenze attuali, al servizio ecclesiale che è chiamato a prestare [...] e alla peculiare finalità istituzionale dello Stato della Città del Vaticano» (cfr. Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano n. CCLXXIV del 2018), il Governatorato comprende tutti gli organismi concorrenti nell'esercizio del potere esecutivo. Nello specifico la legge individua tre organi di governo (il Cardinale Presidente, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale) ai quali si aggiungono un organismo consultivo (il Consiglio dei Direttori) e alcuni organismi operativi (le Direzioni, gli Uffici centrali, gli Organismi scientifici e gli Organismi ausiliari a loro volta suddivisi in ulteriori organismi interni). E sancisce alcune norme generali che regolano lo svolgimento di specifiche attività: negoziale, finanziaria e amministrativa. Per un approfondimento si veda sempre J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 130 ss.

[103] Anche l'ordinamento giudiziario vaticano, come anticipato, ha subito una modifica consistente mediante la Legge n. CCCLI del 16 marzo 2020 che abroga la precedente legge "sorella" di Giovanni Paolo II n. CXIX del 21 novembre 1987. Sinteticamente la legge disegna una nuova struttura giurisdizionale radicata sull'operatività di tre organi giudicanti e cioè il Tribunale, la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione, tutti e tre in composizione collegiale; prevede un nuovo statuto personale per il magistrato preoccupandosi di separare le carriere della magistratura giudicante e requirente. Per una lettura più ampia si rinvia a J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 153 ss.

[104] Si rimanda alla dettagliata analisi di J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 169 ss.

sistema delle fonti così da porre una limitazione all'ingresso diretto del generico diritto internazionale in coerenza con la prescrizione di cui al can. 22 del Codice di Diritto Canonico[105], le stesse costituiscono un importante punto di riferimento. Tutti gli accordi internazionali dei quali la Santa Sede è parte vengono, infatti, ratificati grazie a una legge di attuazione trovando in tal modo una via per rientrare nell'ordinamento, nonostante molto spesso si tratti di accordi già implicitamente accettati, soprattutto quando la Santa Sede ha preso parte alla loro elaborazione. In ogni caso, secondo la dottrina[106], vi sono due modalità con cui le norme internazionali possono immettersi nel diritto vaticano a seconda che si tratti di concordati tra Santa Sede e Stati ovvero di norme con le quali lo SCV aderisce a una convenzione. Se nel primo caso la disciplina internazionale trova vigenza nell'ordinamento canonico (art. 1, comma 1, Legge sulle fonti), nel secondo esse necessitano di una legge specifica dello Stato (art. 1, comma 2, Legge sulle fonti).

6. *Verso una transizione ecologica dello Stato della Città del Vaticano?*

Grazie a questa struttura di *governance* il 4 ottobre 2022 sono entrati in vigore sia *la Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici* sia l'*Accordo di Parigi* ai quali la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano[107], aveva precedentemente aderito per contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici e favorire l'edificazione di «un modello di sviluppo più integrale e integrante, fondato sulla solidarietà e sulla responsabilità»[108].

---

[105] Che prescrive che il rinvio alle leggi civili da parte del diritto della Chiesa sia consentito in quanto non in contrasto con il diritto divino e purché il diritto canonico non disponga altrimenti. A riguardo cfr. B. GIULIANO, *Can. 22*, in Redazione dei Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura di), *Codice di Diritto Canonico commentato*, Ancora, Milano, 2019, p. 116; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, cit., pp. 78 ss.

[106] J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 168 ss. Relativamente ai rapporti tra ordinamento canonico e internazionale anche V. BUONOMO, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale,* in *Anuario de derecho canónico*, 4/2015, pp. 13 ss.

[107] Cfr. *Nota Informativa sui rapporti diplomatici della Santa Sede* del 9 gennaio 2023 disponibile al link web http://bit.ly/3YjUQjV.

[108] Più precisamente la Sede Apostolica con una nota ufficiale datata 8 luglio 2022 comunica di accedere, per conto dello Stato Città del Vaticano, alla *Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici* e all'*Accordo di Parigi*. Il processo di accessione (questo è il termine corretto da utilizzare per gli Stati non membri) è stato avviato con deposito formale, da parte dell'Osservatore Permanente presso l'ONU, dello strumento con il quale la stessa intende contribuire agli sforzi degli attori statali nel raggiungimento gli obiettivi imposti dalla sfida

In linea con un Magistero pontificio particolarmente attento alle tematiche ambientali, specie quello attuale[109], l'adesione ai due accordi rappresenta «il ponte tra le politiche ambientali e le indicazioni e raccomandazioni del Santo Padre»[110].

Se prima si è fatto genericamente cenno a questi due trattati multilaterali, è bene verificare nel dettaglio la loro portata al fine di meglio comprendere gli impegni assunti e che si stanno attualmente riverberando sulla vita dello SCV.

La *Convenzione-quadro* affronta, in particolare, le questioni connesse al così detto effetto serra e al surriscaldamento dell'atmosfera e della superficie terrestre causato dalle emissioni delle attività industriali di alcuni gas. Collocandosi entro l'allarmante prospettiva descritta nel rapporto dell'IPCC (*l'International Panel on Climate Change*) circa l'impatto del mutamento del clima a livello globale[111], la Convenzione adotta un ventaglio di principi e obblighi generali da precisare successivamente per mezzo di ulteriori negoziati. Lo scopo è quello di addivenire a una «stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da impedire un'interferenza antropogenica pericolosa con il sistema climatico» (art. 2) entro un tempo sufficiente a permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici, garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e consentire allo sviluppo economico di accrescere in maniera sostenibile. La *Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici* si rivelerà fondamentale: è a partire da questa che saranno avviate le *Conferences of Parties* (COP) che riuniscono annualmente tutti soggetti

del cambiamento climatico. Sfide che, come Francesco ha sottolineato nel corso *dell'High Level Climate Ambition Summit* del 12 dicembre 2020, non hanno solo un rilievo ambientale ma anche etico, sociale, economico e collettivo che chiama in causa la responsabilità di tutti. Cfr. Comunicato della Santa Sede circa l'accessione della Santa Sede alla Convenzione sul Clima e all'Accordo di Parigi, 08.07.2022 (online al link web https://bit.ly/3DIbUrX).

[109] A tal proposito, oltre al *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa* stilato nel 2004 dal Pontificio Consilio della Giustizia e della Pace (online al link https://bit.ly/3eUOMNf) cfr. per tutti G. CURRÀ, *L'ecologia nell'insegnamento di Giovanni Paolo II*, cit.; M.M. MORCIANO (a cura di), *Per una ecologia dell'uomo. Antologia di testi di Benedetto XVI*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012; C. PETRINI, *Terrafutura. Dialoghi con Francesco sull'ecologia integrale*, Giunti editore, Firenze-Milano, 2020.

[110] Cfr. Comunicato Stampa del Governatorato dello Statto della Città del Vaticano del 15 novembre 2023, online al link https://bit.ly/43TT1hx.

[111] Cfr. Report of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change on the work of the second part of its fifth session, held at New York from 30 April to 9 May 1992, online al link https://unfccc.int/documents/942.

firmatari della Convenzione, la prima tenutasi a Berlino nel 1995, l'ultima a Dubai nel 2023[112].

È nel corso della COP21 di Parigi che vengono prodotte due documentazioni terminologicamente unificate nell'espressione *Paris Outcome*[113] benché di per sé separate da differenti obiettivi e contenuti: *l'Accordo di Parigi* o *Paris Agreement*[114] e la *Paris Decision*. Già nei giorni immediatamente antecedenti alla formale adozione dell'Accordo la delegazione della Santa Sede, nella persona del Segretario di Stato il Cardinale Pietro Parolin, aveva auspicato che il documento, nel rispetto dei principi di solidarietà, giustizia, equità e partecipazione, affondasse le proprie radici su tre pilastri[115]: porre le persone più vulnerabili al centro delle azioni governative; orientare i comportamenti di tutti gli attori coinvolti a conseguire tale scopo collaborando nella promozione di politiche di sviluppo sostenibile; guardare al futuro garantendo una revisione periodica, trasparente e dinamica degli impegni che aumenti progressivamente il livello di ambizione.

Tali speranze hanno formalmente trovato conforto nel *Paris Outcome.* Mentre la Decisione, suddivisa in sei capitoli, individua le iniziative che gli Stati sono chiamati a realizzare entro il 2020 e, in preparazione all'entrata in vigore dell'Accordo, costituisce un apposito organismo pensato per supportare le Parti (il *Working Group on the Paris Agreement*), l'*Agreement*, basandosi sulla *Convenzione-quadro* e avendo come antecedente il *Protocollo di Kyoto* del 2005, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia sui cambiamenti climatici nel più largo contesto dello sviluppo sostenibile (art. 2). Il documento, a tratti molto ambizioso[116], impone agli Stati di presentare

---

[112] Per una parziale ricostruzione (sino alla COP 21) v. S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2016, pp. 81 ss.

[113] La documentazione è reperibile online al sito web dell'ONU al link https://bit.ly/40yfwa2.

[114] In tema si vedano per tutti M. MONTINI, *L'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 4/2015, pp. 516 ss.; ID., *Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di diritto internazionale,* 3/2017, pp. 719 ss.; S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, cit.

[115] Il riferimento è all'Intervento del Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin alla XXI Conferenza degli Stati parte alla Convenzione – COP 21, Parigi, 30 novembre 2015. (per il testo cfr. https://bit.ly/3TRxxM9).

[116] Si legge, infatti, all'art. 2 che uno degli obiettivi primari dell'Accordo è quello di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale «ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto

una strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni (contributo determinato a livello nazionale, NDC, art. 13) e di perseguire misure di mitigazione differenziate sottoposte a rendicontazione (art. 13). Per contribuire alla mitigazione prevede l'istituzione di un apposito meccanismo che facilita l'attuazione e il rispetto delle norme e che consiste in un comitato si esperti (art. 15) sottoposto al controllo e alla direzione della *Conference of the Parties* (art. 6, par. 4), organo supremo della Convenzione che funge da riunione tra le parti firmatarie (art. 15). Riconoscendo nella capacità di adattamento una sfida globale e un obiettivo comune (art. 7) e nella necessità di limitare ed evitare i danni all'ambiente un imperativo urgente (art. 8), l'Accordo promuove da un lato forme di collaborazione sul piano finanziario (art. 9) e sul piano tecnologico (art. 10) e, dall'altro, l'istituzione di organi sussidiari di consulenza scientifica e tecnica[117].

Dopo l'*Accordo* sono state annualmente indette ulteriori *Conferences of Parties* accomunate dall'obiettivo di voler portare a compimento, rendendoli concreti, tutti gli obiettivi individuati a Parigi statuendo di volta in volta ulteriori specifici risultati da raggiungere[118].

In questo panorama assumono un ruolo rilevante per la Santa Sede e lo SCV le COP successive all'adesione alla *Convenzione-quadro* che impegna tutti i firmatari a operare attivamente per contrastare il cambiamento climatico: la COP27 del 2022 che ha avuto lo scopo di concludere accordi di finanziamento «*for responding to loss and damage associated with the adverse effects of climate change, including a focus on addressing loss and damage*»[119] e di istituire, come non era riuscita a fare nella precedente COP del 2021, un fondo per aiutare i Paesi in via di sviluppo e un fondo speciale per i cambiamenti climatici gestiti entrambi dal *Global Environmental Found* e cioè l'unità operativa del maccassimo finanziario della *Convenzione-quadro*. E la COP28 del 2023 che tra i risultati raggiunti annovera l'istituzione del *global stocktake*, «*a process for countries and stakeholders to see where they're collectively*

ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici».

[117] Per una più puntuale analisi delle norme citate si faccia riferimento a M. MONTINI, *Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, cit.

[118] A riguardo cfr. G. GIRAUD, L. GIACONNE, *Le questioni climatiche e politiche della COP26: verso una cultura della cura?*, in *La Civiltà Cattolica*, IV, 2021, pp. 216 ss.

[119] Cfr. Doc. FCCC/CP/2022/L.18–FCCC/PA/CMA/2022/L.20, disponibile online al sito internet ufficiale dell'ONU al link https://unfccc.int/event/cop-27.

making progress towards meeting the goals of the Paris Climate Change Agreement – and where they're not»[120].

Tali urgenze non hanno lasciato indifferente lo SCV che in qualità di organizzazione territoriale si muove sia entro il più ristretto perimetro tracciato dagli accordi internazionali, sia oltre agli obblighi presi.

Nel primo senso deve essere ricordata, per esempio, la presentazione del contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell'art. 3 dell'*Agreement.* Presentato a maggio 2023, quello dello SCV certifica l'impegno di ridurre entro il periodo 2022-2030 del 20% le emissioni di gas serra rispetto al 2011[121].

Nel secondo, deve essere richiamato l'avvio del progetto «Borgo Laudato si'», uno spazio aperto nei giardini di Villa Barberini e delle Ville Pontificie preposto a luogo di formazione all'ecologia integrale come segno tangibile della responsabilità della Chiesa per la cura della casa comune[122]. Allo scopo di dare un'anima al progetto il Pontefice, con Chirografo del 2 febbraio 2023, ha istituito il Centro di Alta Formazione Laudato si' (CAF): un nuovo Organismo scientifico, educativo e di attività sociale che si inserisce nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ex Legge n. CCLXXIV del 25 novembre 2018. Il CAF è dotato di un'autonomia patrimoniale tecnica, amministrativa e contabile e di uno Statuto che gli riserva un ampio ventaglio di funzioni individuate nella cura e nella formazione integrale della persona; nell'elaborazione e l'attuazione di specifici progetti di servizio allo sviluppo globale della persona ispirati ai principi dell'Enciclica *Laudato si'*; nella preparazione e la diffusione di pubblicazioni proprie e nell'organizzazione e gestione di eventi, convegni, seminari e visite. Nel portare a termine tale impegno lo stesso collabora, nell'ambito delle proprie competenze e attività, con gli organismi operativi del Governatorato e con le altre istituzioni scientifiche della Santa Sede (art. 2). Anche la sua organizzazione interna è puntualmente disegnata dallo Statuto che identifica in Organi di Governo il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo Gestionale e il Segretario (art. 3). Mentre sono Organi di Indirizzo il Consiglio Generale e

[120] Per reperire la documentazione: https://unfccc.int/event/cop-27I. Sul punto F. DE LA IGLESIA VIGUIRISTI, *COP28: una valutazione dei risultati*, in *La Civiltà Cattolica*, I, 2024, pp. 313 ss.

[121] L'NDC dello Stato della Città del Vaticano è reperibile in lingua inglese al link https://unfccc.int/documents/628702.

[122] Cfr. Chirografo di istituzione del Centro di Alta Formazione Laudato Si' reperibile online al sito web www.vaticanstate.it al link http://bit.ly/3E4K89x (allo stesso link anche lo Statuto e il Chirografo relativo alle nomine).

il Comitato di Sostenibilità (art. 4)[123]. Le relative nomine, della durata di cinque anni, sono state disposte da Francesco con un ulteriore Chirografo (sempre datato 23 febbraio 2023).

Il Centro di Formazione si colloca pienamente nell'impegno ecologico della Santa Sede sia nel suo essere autorità morale e spirituale (Chiesa cattolica), sia nella sua qualità di soggetto di diritto internazionale traducendosi in una risposta operativa alla «auspicata "conversione ecologica" [...] ispirata dalla condivisione dei beni, dal rispetto della dignità di ogni persona e dalla gratuità dell'operare e del dare»[124] su cui è retta la Dottrina sociale della Chiesa.

Più recente è, invece, il progetto promosso dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano *Conversione Ecologica 2030* pensato tanto alla luce dei principi magisteriali contenuti nella Lettera Enciclica *Laudato si'* e nell'Esortazione Apostolica *Laudate deum*[125], quanto sulla spinta dell'adesione agli accordi internazionali sul clima. Il programma si propone di raggiungere la neutralità climatica tramite l'uso responsabile delle risorse naturali, l'attuazione di piani di efficienza energetica, la mobilità sostenibile, lo smaltimento dei rifiuti e lo sviluppo di futuri e concreti progetti di riforestazione[126].

7. *Un nuovo protagonismo per lo SCV*

Che la Chiesa cattolica, al pari di altre religioni pur con le dovute distinzioni, intrattenga rapporti diplomatici con gli Stati non è certamente una novità. Come osservato in dottrina, il legame tra religioni e diplomazia è risalente: non solo le religioni organizzate, nel loro essere attori politico-giuridici, vivono e operano nella scena internazionale, ma le religioni *tout-court*, intese come soggetti socio-culturali, fanno diplomazia insieme agli

[123] Per una analisi puntuale delle specifiche funzioni riservate agli Organi si rimanda al dettaglio delle disposizioni statutarie.
[124] Cfr. Chirografo di istituzione del CAF.
[125] Il testo è accessibile presso il sito internet ufficiale della Santa Sede; per un commento cfr. A. GONÇALVES LIND, «*Laudate Deum*». *L'ecologia alla luce del Vangelo*, in *La Civiltà Cattolica,* IV/2023, pp. 366 ss.
[126] La documentazione è reperibile online al sito web dell'ONU al link https://bit.ly/40yfwa2.

Stati[127]. Si tratta di una diplomazia dalle differenti forme, che sta via via acquisendo una sfumatura più marcata dall'incisiva formula *religious diplomacy*/diplomazia religiosa, già utilizzata nel contesto politico internazionale per indicare la pressione morale per una globalizzazione responsabile[128]. Una pressione particolarmente funzionale nel campo delle azioni per l'ambiente, più opportunamente etichettabili come "ecologiche"[129] così da inglobare, alla stregua della lettura olistica proposta dall'attuale Magistero, anche quelle per la pace, a contrasto della «terza guerra mondiale a pezzi» e che richiedono alla Chiesa la sua propositiva operosità nella risoluzione dei conflitti, non solo armati[130].

Se le religioni stanno attualmente vivendo un periodo di florido protagonismo nel perimetro delle attività diplomatiche preposte al raggiungimento dello sviluppo sostenibile, sedendo "al tavolo dei Grandi" e contribuendo ciascuna con le proprie sensibilità a conseguire obbiettivi comuni agli ordinamenti civili[131], la Chiesa cattolica continua a distinguersi anche in virtù della sua azione nella comunità internazionale: in ragione della forma di rappresentanza (Santa Sede e SCV), ma soprattutto nella sostanza, con quella duttilità che le permette, nonostante la sua storia

[127] M. VENTURA, *Chiesa e comunità politica. Dinamiche giuridiche delle relazioni internazionali della Santa Sede*, in Supplemento alla rivista *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico 1/2020, pp. 39 ss.

[128] A farlo notare è sempre M. VENTURA, *Chiesa e comunità politica,* cit., p. 40 che richiama l'espressione utilizzata da Sherrie M. Steiner (*Moral pressure for responsible globalization: religious diplomacy in the age of the Anthropocene*, Brill, Leiden, 2018).

[129] È sufficiente uno sguardo alle iniziative pubblicate al sito web ufficiale dell'UNEP per rendersene conto (https://www.unep.org/about-un-environment/faith-earth-initiative). Ma si potrebbero citare altri esempi come l'istituzione nel 2010 della *United Nation Inter-Agency Task Force in Engaging with Faith-based Organizations for Sustainable Development* (per approfondimento su ruolo e funzioni si rinvia al sito web: https://bit.ly/3TT3GVd), o ancora, la più recente Conferenza *Faith-based Engagment* svoltasi nel corso della COP 28 (https://www.unep.org/events/conference/faith-based-engagement-cop28).

[130] Secondo l'insegnamento di Bergoglio pace e assenza di guerra non sono espressioni equivalenti. Sono molteplici i volti di una violenza frammentata che minaccia la costruzione di una società giusta: terrorismo, criminalità organizzata, tratta degli esseri umani, abusi, devastazione dell'ambiente, fame, insicurezza alimentare e così via. In proposito cfr. G. MAZZONI, *«La fraternità spegne la guerra». Nove anni di celebrazione della Giornata Mondiale della Pace*, in A. Gianfreda (a cura di), *Nazioni, religioni e chiese nel conflitto russo-ucraino*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2024, pp. 125 ss.

[131] FRANCESCO, Viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti, *Documento sulla fratellanza umana*, 3-5 febbraio 2019 (online al link https://bit.ly/3AmGN4g).

millenaria, di reagire sempre ai «segni dei tempi»[132], proponendosi come grande «esperta in umanità»[133].

Lo Stato della Città del Vaticano si è mostrato, negli ultimi decenni, particolarmente attento ai nuovi dinamismi dell'attività diplomatica. Fin dalla sua istituzione il piccolo Stato racchiuso all'interno delle mura leonine non è rimasto estraneo alle politiche internazionali, concludendo accordi che non hanno mancato di influire sull'ordinamento interno, in alcune circostanze anche incisivamente. È questo il caso, per esempio, della copiosa riforma in materia economico-finanziaria adottata in conseguenza alla stipula della Convenzione monetaria tra Santa Sede, per conto dello SCV, e Repubblica italiana, per conto dell'Unione Europea, in aggiornamento e sostituzione alla precedente versione del 2000 conclusa in seguito all'entrata in vigore dell'euro. La feconda attività legislativa susseguente alla Convenzione portata avanti a partire dal primo decennio del duemila ha, infatti, dilatato oltremodo il *corpus* normativo dello Stato della Città del Vaticano arricchendolo di una vasta gamma di leggi preposte alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; nonché condotto all'istituzione di nuovi organismi economici afferenti alla Curia romana, ma con competenza anche sullo SCV[134].

Da collocarsi ben al di fuori di questi schemi, i più recenti interventi in materia ecologico-ambientale sembrerebbero confermare la fisiologica strumentalità dello SCV andando, sotto certi aspetti, in controtendenza

---

[132] GIOVANNI XXIII, *Costituzione apostolica Humanae Salutis. Indizione del Concilio Vaticano II*, 25 dicembre 1961 (per il testo: https://bit.ly/3KyltMr).

[133] Cfr. Discorso del Santo Padre Paolo VI alle Nazioni Unite, 14 ottobre 1965 (https://bit.ly/3ZDy6Mz).

[134] La bibliografia in tema è molto ricca. *Ex multis* cfr. D. DURISOTTO, *La nuova convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico*, CCXXII, 2012, pp. 61 ss.; ID., *rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 24/2017; G. DALLA TORRE, *La Santa Sede e la lotta al riciclaggio ed al terrorismo*, in *Veritas et Jus*, 3/2011, pp. 49 ss.; G. RIVETTI, *Stato Città del Vaticano, Santa Sede e normativa antiriciclaggio. Produzione legislativa tra specificità funzionali e complessità strutturali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), 23/2013; C. VENTRELLA, *Norme vaticana e "canonizzazione": duttilità del sistema tra dimensione dualistica e tutela degli interessi*, in M. D'Arienzo (a cura), *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, Pellegrini editore, Cosenza, 2017, pp. 2435 ss. Più di recente P. CAVANA, *La vigilanza sull'amministrazione economica della Curia Romana,* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), 11/2023 che prende in considerazione le ultime revisioni effettuate da Francesco attraverso la Costituzione Apostolica *Predicate Evangelium* sulla Curia Romana. Una ricostruzione di carattere generale in J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, cit., pp. 329 ss.

rispetto ad alcune più recenti modifiche effettuate proprio in campo economico-finanziario che parrebbero compromettere, almeno secondo un autorevole orientamento[135], quel legame tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano che Pio XI ebbe a descrivere come «quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima»[136].

L'adesione agli accordi sul clima, retti da altre finalità, deve infatti essere letta alla luce di quelle «mobili frontiere»[137] che connotano le relazioni tra Chiesa cattolica e ordinamenti civili. L'avanzare della società impone che accanto ai contenuti, per così dire, più classici affiorino nuovi settori di reciproco interesse che hanno progressivamente spostato l'attenzione verso la promozione della persona umana e la tutela dei suoi diritti fondamentali rilanciando l'impegno della Chiesa di farsi portatrice dell'interesse del bene comune[138]. Temi come l'obiezione di coscienza, la bioetica, i mezzi di comunicazione, la *privacy*,[139] si sono fatti largamente strada durante il lungo pontificato di Papa Giovanni Paolo II portando a un'estensione delle forme di collaborazione confessionale-statale non solo sotto il profilo soggettivo con l'avvio di rapporti con soggetti statali che non vantavano tradizioni

---

135 P. CAVANA, *La vigilanza sull'amministrazione economica della Curia Romana,* cit. L'A. si riferisce in particolare ai rapporti tra Curia Romana e organi dello SCV, così come ridisegnati dall'attuale Pontefice, e che sembrerebbero mettere in discussione, soprattutto sul piano giurisdizionale, la distinzione tra le due istituzioni: Santa Sede e Stato della Città del Vaticano.

136 Pio XI, Discorso ai parroci e ai predicatori del periodo quaresimale, 11 febbraio 1929 (per il testo: https://bit.ly/3U84QO3).

137 G. DALLA TORRE, *L'attività concordataria di Giovanni Paolo II,* in L. Gerosa (a cura di), *Giovanni Paolo II: legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture,* Libreria Editrice Vaticana, 2013, Città del Vaticano, p. 85.

138 La questione è stata messa in evidenza da G. DALLA TORRE, *La Chiesa di fonte agli stati: lo* Ius Publicum Ecclesiasticum *nell'attuale contesto ecclesiologico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2017, pp. 65 ss. Sul punto anche R. ASTORRI (*La politica concordataria della Santa Sede dopo il Concilio Vaticano II,* in M. De Leonardis (a cura di), *Fede e diplomazia*, cit. p. 303 ss.) secondo il quale «le materie nuove che entrano a far parte delle convenzioni, concretizzando il principio di cooperazione, rappresentano un chiaro superamento della tradizionale visione, che li ha considerati lo strumento per disciplinare le *res mixtae*».

139 Per una analisi approfondita cfr. G. DALLA TORRE, *L'attività concordataria di Giovanni Paolo II,* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 20, 2012. In argomento anche R. ASTORRI, *La missione della Chiesa negli accordi concordatari dopo il Concilio Vaticano II*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4/2023; ID., *Gli accordi concordatari durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Verso un nuovo modello?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/1999, pp. 23 ss. che ravvisa già nel pontificato di Paolo VI elementi di svolta nella politica concordataria della Santa Sede.

concordatarie, bensì da un punto di vista oggettivo ossia con riguardo alle tematiche oggetto di trattazione[140].

È dunque in questa direzione che deve essere interpretato l'impegno dello SCV di farsi portatore di quello che per la Chiesa rappresenta un impegno duplice: *ad extra* rispetto alle obbligazioni contratte con la stipula di accordi internazionali; *ad intra* in ossequio a un Magistero pontificio che vuole avviare processi, anche in ambito ecologico[141].

Non è difficile, a questo punto, immaginare che la diplomazia multilaterale del futuro chiamerà più spesso in causa lo Stato della Città del Vaticano colorandolo di nuovo strumentale protagonismo.

[140] G. DALLA TORRE, *L'attività concordataria di Giovanni Paolo II*, cit.
[141] FRANCESCO, *Discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale*, 21 dicembre 2019 (per il testo si segua il link https://bit.ly/3U9GmUC).